

Pierluigi Chiassoni
L'ineluttabile scetticismo della "scuola genovese"

1. *Tesi insostenibili?*

Esisterebbe una "scuola genovese", i cui membri – Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, e altri – sosterebbero una «teoria scettica dell'interpretazione giuridica», connotata dalle seguenti, principali, tesi:

(G1) gli enunciati interpretativi sono simili a definizioni stipulative;

(G2) l'attività interpretativa non ha carattere conoscitivo, ma prescrittivo;

(G3) per sostenere il carattere prescrittivo dell'interpretazione giuridica, non è necessario ricorrere ad alcuna teoria del significato, ma è sufficiente osservare cosa fanno i giuristi – professori di diritto, giudici, avvocati – quando interpretano un documento normativo (la costituzione, gli articoli di un codice, un regolamento governativo, ecc.);

(G4) il neustico degli enunciati prescrittivi giuridici influisce sul frastico di tali enunciati, rendendolo peculiarmente indeterminato (Moreso 1997b).

Si è dubitato, tuttavia, della fondatezza dello scetticismo genovese, obiettando, ad esempio:

(O1) che, almeno in alcuni casi, l'interpretazione è un'attività puramente conoscitiva, dimodoché in quei casi gli enunciati interpretativi esprimerebbero comunicazioni non prescrittive ma, perlappunto, conoscitive (Bulygin 1992; Moreso 1997a; Moreso 1997b);

(O2) che, contrariamente a quanto sostenuto dagli studiosi genovesi, nell'interpretazione dei documenti normativi giuridici non v'è nulla di peculiare rispetto all'interpretazione di un qualsiasi altro testo (Bulygin 1992; Moreso 1997a);

(O3) che Giovanni Tarello – in uno degli scritti più venerati dalla scuola: *La semantica del neustico. Osservazioni sulla «parte descrittiva» degli enunciati*

* Versione parzialmente rielaborata di una comunicazione presentata al "Seminario de teoría del derecho", Vaquerías, Republica Argentina, 4-5 settembre 1998. Rimango tuttora debitore di una convincente replica ad alcune obiezioni sollevate, rispettivamente, da Ricardo Caracciolo e da Cristina Redondo. Il presente testo deve pertanto considerarsi, anche per tale ragione, nulla più che il documento di una *research in progress*.

precettivi (Tarello 1968a) – non avrebbe offerto ragioni adeguate in favore della peculiare indeterminatezza, vuoi degli enunciati prescrittivi in genere, vuoi degli enunciati prescrittivi giuridici in specie (Moreso 1997b).

Non so se la scuola genovese esista davvero – un pregiudiziale individualismo mi induce a scorgere unicamente singoli studiosi, all’opera in un edificio postbellico di una via malsana dell’angiporto. Né, ammesso che esista, se sostenga una teoria scettica dell’interpretazione giuridica come quella che le si attribuisce. Non intendo però addentrarmi in difficoltose indagini ontologiche. Mi limiterò, invece, a redigere alcune note defensionali dagli obiettivi assai modesti: prendendo sul serio l’ipotesi che la scuola genovese esista, e si caratterizzi per l’adesione alle quattro tesi su menzionate, o a tesi aventi grosso modo quei contenuti, esaminerò se si tratti davvero di tesi insostenibili, come suggeriscono i critici. Ciò peraltro offrirà il destro per compiere qualche incursione in campo avverso.

Sulla falsariga di una mappa tracciata da Herbert Lionel Adolphus Hart in alcuni lavori celeberrimi (Hart 1961; Hart 1977), si suole distinguere tre tipi di teorie dell’interpretazione giuridica:

teorie formaliste, o cognitivistiche, o, metaforicamente, “nobili sogni”;

teorie scettiche, o realiste, o, metaforicamente, “incubi”;

teorie intermedie, metaforicamente assimilate, per contrasto rispetto alle teorie dei primi due tipi, allo stato di “veglia” (Carrió 1965; Guastini 1991-1992; Guastini 1995; Moreso 1997a; Comanducci 1998).

Le critiche alla scuola genovese riflettono tale impostazione. Si tratta, però, di un’impostazione, in certa misura, fuorviante. Invero, le posizioni fra le quali appare opportuno distinguere, in sede di metateoria dell’interpretazione giuridica, sono perlomeno quattro. Accanto ai sogni, agli incubi, e alle veglie (dopo notti agitate o quiete pennicelle), sembra esservi spazio, infatti, per uno stato di viglie insonnia. Che appare, tutto sommato, preferibile.

Un’ultima avvertenza. Esaminerò le quattro tesi in quanto attribuite alla (presunta) scuola genovese. Tralascierò pertanto ogni indagine su altri studiosi e altre scuole alle quali esse potrebbero parimenti attribuirsi. Eviterò, insomma, di ricorrere al dubbio artificio difensivo della chiamata di correo.

2. *Enunciati interpretativi simili a definizioni stipulative?*

La *prima tesi* – (G1) “Gli enunciati interpretativi sono simili a definizioni stipulative” – solleva svariati problemi concettuali. Che cos’è un “enunciato interpretativo”? Che cos’è una “definizione stipulativa”? In che senso gli enunciati interpretativi sarebbero “simili” alle definizioni stipulative?

Com’è ovvio, non è possibile valutare la fondatezza o l’infondatezza della tesi G1 senza averne previamente chiarito i termini, sia pure in modo sommario.

2.1. “Enunciati interpretativi”

In materia di “enunciati interpretativi”, la scuola genovese sostiene, apparentemente, le seguenti tesi:

nei discorsi dei giuristi, dei giudici, e dei teorici del diritto, si rilevano usi poco sorvegliati di “interpretazione”, a denotare attività eterogenee, il cui tratto comune consiste però in una qualche attinenza all’attribuzione di significato a enunciati del discorso delle fonti (che in seguito denominerò “disposizioni”);

queste attività di “interpretazione” sono documentate da svariati tipi di enunciati, genericamente etichettabili come “enunciati interpretativi”;

gli interpreti usano talora enunciati della forma, “La disposizione ‘D’ significa ‘N’” (“forma interpretativa *standard*”), o di forme analoghe, i quali enunciati sono tipicamente ambigui, potendo esprimere, a seconda dei contesti, comunicazioni eterogenee sotto il profilo della loro funzione linguistica;

soltanto alcuni di tali “enunciati interpretativi” sono propriamente interpretativi di disposizioni, ed è pertanto opportuno distinguerli accuratamente dagli altri.

Nella classe degli “enunciati interpretativi”, latamente intesa, è possibile distinguere non meno di dieci differenti tipi di enunciato (cfr. Tarello 1980, pp. 61-67; Guastini 1985a, pp. 104-105; Guastini 1992, pp. 117-118; Guastini 1993, pp. 332-334; Guastini 1996, pp. 169-170; Guastini 1998, pp. 6-8, 10-11).

(1) Enunciati rilevativi di altrui interpretazioni-prodotto: mediante i quali l’emittente formula i risultati della rilevazione dei significati (o “interpretazioni-prodotto”) attribuiti da terzi a certe disposizioni in particolari contesti.

(2) Enunciati predittivi di altrui interpretazioni-prodotto: mediante i quali l’emittente formula previsioni circa i significati che determinati individui probabilmente attribuiranno a determinate disposizioni in determinate circostanze.

(3) Enunciati congetturali di interpretazioni-prodotto: mediante i quali l’emittente enumera alcuni – o, al limite: tutti i – possibili e/o ragionevoli significati di una disposizione, alla luce dei diversi metodi interpretativi culturalmente accettati e/o positivamente prescritti, senza sceglierne alcuno presentandolo come il significato “vero”, “corretto”, o “giusto” della disposizione interpretata (cfr. Kelsen 1933, pp. 61-63; Kelsen 1953, pp. 27-28; Kelsen 1960, cap. VIII).

(4) Enunciati creativi di interpretazioni-prodotto: mediante i quali l’emittente congetture quale significato (o quali significati) si potrebbe(ro) attribuire a una disposizione alla luce della propria “intuizione”, “ispirazione”, “capacità oracolare”, “intima e immediata apprensione del senso della realtà”, “prudente arbitrio”, “incontenibile capriccio”, ecc., senza ricorrere ad alcuno dei metodi interpretativi culturalmente accettati e/o positivamente prescritti, e senza presentare il risultato di tale attività come il significato “vero”, “corretto”, o “giusto” della disposizione interpretata.

(5) Enunciati ascrittivi di significato, fondati su rilevazioni di interpretazioni-prodotto: mediante i quali l'emittente, avendo per esempio rilevato che la disposizione 'D' è stata intesa a esprimere alternativamente le norme N1, N2, e N3, le attribuisce il significato N3, optando per esso a scapito degli altri due significati parimenti suscettibili di rilevazione.

(6) Enunciati ascrittivi di significato, fondati su rielaborazioni di preesistenti interpretazioni-prodotto: mediante i quali l'emittente, avendo ad esempio rilevato che la disposizione 'D' è stata intesa a esprimere alternativamente le norme N1 o N2, le attribuisce un significato, N1.1, che costituisce una modificazione di N1, operata, ad esempio, per "meglio" adattare N1 (e D) alle concrete circostanze del caso.

(7) Enunciati ascrittivi di significato, fondati su congetture interpretative: mediante i quali l'emittente attribuisce a una disposizione un significato, che ne costituisce una possibile e/o ragionevole interpretazione-prodotto, alla luce dei metodi interpretativi correnti nella cultura giuridica e/o positivamente prescritti.

(8) Enunciati ascrittivi di significato, fondati su atti d'invenzione ermeneutica: mediante i quali l'emittente attribuisce a una disposizione un significato, che costituisce una creazione dell'emittente stesso, non appartenendo né al novero dei significati previamente attribuiti a quella disposizione, e in quanto tali suscettibili di rilevazione, né al novero dei significati congetturabili alla luce dei metodi interpretativi correnti e/o prescritti.

(9) Enunciati ascrittivi-normativi: mediante i quali l'emittente attribuisce a una disposizione un significato, imponendo tale interpretazione-prodotto a classi di destinatari indeterminati – si pensi, ad esempio, alle disposizioni legislative recanti interpretazione autentica di altre disposizioni legislative, anteriormente promulgate.

(10) Enunciati ascrittivi-propositivi: mediante i quali l'emittente attribuisce a una disposizione un significato, proponendolo a terzi come il significato "corretto" o "migliore" nelle particolari circostanze, o in tutte le circostanze astrattamente configurabili. Si pensi, ad esempio, alle interpretazioni-prodotto formulate in opere dottrinali e in memorie e in atti processuali di parte. Nel primo caso, l'interprete formula una proposta alla comunità degli operatori del diritto; nell'altro caso, l'interprete indirizza una proposta ermeneutica ai giudici della controversia. Secondo Tarello, le interpretazioni-prodotto giudiziali, se formulate in sentenze di primo o di secondo grado, possono essere configurate (anche) come proposte indirizzate, rispettivamente, ai giudici di appello e di cassazione. Parimenti, le interpretazioni-prodotto formulate dalla corte di cassazione, specie se in sentenza rese a sezioni unite nell'esercizio della funzione nomofilattica (art. 374 cod. proc. civ.; art. 65 l. ord. giud.), costituiscono, per un pacifico modo di vedere, delle proposte, particolarmente autorevoli, indirizzate ai giudici di merito, agli avvocati, e ai giuristi.

È opportuno soffermarsi brevemente sulle principali similarità e differenze fra gli enunciati interpretativi sopra elencati.

(i) Gli enunciati dei primi due tipi sono “interpretativi” nel senso, traslato (e precisamente: metonimico), che *presuppongono* un’attività interpretativa, in funzione cognitiva. Non si tratta, inoltre, di enunciati (metonimicamente) interpretativi *di disposizioni*.

In primo luogo, per rilevare altrui interpretazioni, o per formulare previsioni interpretative, è necessario interpretare gli altrui discorsi interpretativi: occorre attribuire significato, ad esempio, a enunciati formulati in sentenze e/o in scritti dottrinali.

In secondo luogo, gli interpreti “rilevativi” non risolvono eventuali dubbi od oscurità dell’altrui discorso, ma si limitano, in tali evenienze, a prenderne atto. La loro attività interpretativa non è orientata né a fini pratici (almeno, non immediatamente), né a fini di ricostruzione teorica (se, e in quanto, distinguibile dalla prima), ma al fine conoscitivo di (apprendere e) riferire come qualcuno ha inteso una certa disposizione in un certo documento. Un modo – probabilmente il meno problematico – di riferire un’interpretazione altrui consiste, in particolare, nel ricorrere al discorso diretto, formulando enunciati del tipo: “La corte Z, nella sentenza K, ha inteso la disposizione ‘D’ nel senso che ‘N’ (ove ‘N’ riproduce un passo della sentenza K)”.

In terzo luogo, gli interpreti “rilevativi” o “predittivi” non attribuiscono a loro volta un (qualche) significato a disposizioni, ma, appunto, si limitano a riferire e/o a prevedere le altrui interpretazioni. Si osservi pertanto che gli enunciati rilevativi e predittivi presuppongono un’attività interpretativa (a scopo conoscitivo: cfr. *infra*, § 5.3.1.) che ha avuto come principale, se non esclusivo, oggetto non già il discorso delle fonti (le disposizioni costituzionali, legislative, regolamentari, ecc.), bensì il discorso di alcuni interpreti (giudici, giuristi) sul discorso delle fonti.

Alla luce di ciò, la posizione di chi formula enunciati rilevativi appare assimilabile a quella di un lessicografo, il quale si limiti a rilevare tutti o i principali usi di un vocabolo in un dato arco di tempo, al fine di elencarli nella corrispondente voce di un dizionario: indicando, ove occorra, se si tratti di usi moderni o arcaici, diffusi o rari, letterali o figurati, comuni o tecnici, ecc.

In una posizione comparabile a quella degli interpreti rilevativi e predittivi si trova – se mi è consentita un’ultima comparazione – il giornalista sportivo che, poniamo, rileva l’uso di particolari schemi di attacco e di difesa da parte di una squadra; prevede che quella squadra adotterà una certa strategia di gioco in un certo incontro; ma, a differenza della squadra che costituisce l’oggetto delle sue osservazioni e previsioni, non mette piede in campo.

(ii) Gli enunciati rilevativi di altrui interpretazioni-prodotto sono discorsi in funzione conoscitiva, o informativa, che esprimono, in particolare, comunicazioni empiricamente vere o false. Vere, se effettivamente qualcuno ha attribuito a una disposizione un certo significato; false, in caso contrario.

(iii) Gli enunciati predittivi di altrui interpretazioni-prodotto sono, parimenti, discorsi in funzione conoscitiva, o informativa; anche se si è talora dubitato che a essi convengano i valori di verità o di falsità (ma si tratta di

problema non rilevante ai presenti fini).

(iv) Gli enunciati congetturali presentano sia caratteri che li accomunano agli enunciati ascrivivi, differenziandoli da quelli rilevativi e predittivi, sia caratteri che li accomunano a questi ultimi, differenziandoli da quelli ascrivivi.

A differenza degli enunciati rilevativi e predittivi, e al pari degli enunciati ascrivivi, gli enunciati congetturali documentano un'attività interpretativa che verte, immediatamente, non già sugli altrui discorsi interpretativi di disposizioni, ma sulle disposizioni stesse.

A differenza degli enunciati ascrivivi, e al pari degli enunciati rilevativi e predittivi, gli enunciati congetturali assolvono tuttavia una funzione conoscitiva, o informativa. Invero, l'interprete che, seguendo i suggerimenti di Kelsen, identifichi (al limite: tutti) i significati ascrivibili a una stessa disposizione alla luce dei diversi metodi ermeneutici culturalmente e/o positivamente praticabili è assimilabile al collaudatore del prototipo di un'autovettura. Con la non trascurabile differenza che, in questo caso, la "macchina" è un congegno impalpabile, fatto di parole, modi di pensare, ideologie, interessi, tecniche interpretative, tecniche argomentative, ecc., tra loro variamente combinabili.

L'esito dell'attività di interpretazione congetturale è una serie di informazioni tecniche sulla rigidità, o duttilità, ermeneutica della disposizione interpretata, che mette in luce, ad esempio: a quanti e quali problemi interpretativi essa può dare luogo in quali prospettive; quanti e quali significati è suscettibile di esprimere congiuntamente; quanti e quali significati è suscettibile di esprimere disgiuntamente; quanti e quali argomenti si possono addurre in favore di ciascuna alternativa ermeneutica; quali possibilità ermeneutiche risultano impronabili per ragioni culturali; quali possibilità ermeneutiche risultano precluse da regole sull'interpretazione; quali alternative ermeneutiche sono compatibili con quali dei "presumibili" obiettivi del legislatore; quali alternative ermeneutiche costituiscono frustrazione o sabotaggio di quali dei presumibili obiettivi legislativi, ecc.

Un'ultima osservazione. Qualora si tratti di prevedere l'attribuzione di significato, da parte di un interprete determinato, a una disposizione nuova, tali informazioni tecniche potrebbero costituire, in concreto, l'unico fondamento di enunciati interpretativi predittivi.

(v) Gli enunciati ascrivivi di significato sono discorsi che documentano una particolare decisione interpretativa, da parte dell'emittente, relativa al significato di una particolare disposizione. A seconda dei casi: la decisione di attribuire alla disposizione un significato affatto corrente e rilevabile, oppure un significato che costituisce rielaborazione di un significato corrente, oppure un significato congetturale, o ancora un significato totalmente inventato (nel senso chiarito prima). In quanto tali, gli enunciati ascrivivi non sono discorsi in funzione conoscitiva: non esprimono comunicazioni vere o false; né previsioni più o meno affidabili, sulle interpretazioni-prodotto che saranno selezionate da determinati interpreti; né consistono, infine, in un'adialora enumerazione dei

risultati di congetture ermeneutiche. Di che tipo di discorsi si tratta?

Mi limiterò, per il momento, alla truitistica considerazione secondo cui si tratta, appunto, di discorsi in funzione strettamente, o propriamente, interpretativa: discorsi che, sulla base di un'attività interpretativa orientata a fini pratici (la decisione di una controversia, la soluzione di un problema giuridico, la perorazione di una causa, ecc.: sul punto, *infra*, § 5.3.1.) e di una decisione *in mente interpretis*, ascrivono un significato a disposizioni, a scapito di altri significati a esse eventualmente attribuibili.

(vi) Questo aspetto degli enunciati ascrivitivi può forse essere messo più chiaramente in luce prendendo spunto, con una certa libertà, dalla teoria austriaca degli atti linguistici (Austin 1962, pp. 148 ss.). In questa prospettiva, se per “enunciato performativo (esplicito)” si conviene d'intendere un enunciato che contiene un verbo alla prima persona singolare o plurale, il quale verbo rende manifesta la particolare “forza” o “funzione” dell'enunciato stesso (permettendo così di rispondere alla domanda “*Come* intendere l'enunciato ‘X’?”: Carrió 1965, pp. 17-26), gli enunciati ascrivitivi sono – o sono riformulabili senza perdita di significato come – enunciati performativi del seguente tipo:

“Interpreto la disposizione ‘D’ a esprimere la norma ‘N’”;

“Ascrivo alla disposizione ‘D’ il significato normativo ‘N’”;

“Interpretiamo [plurale maiestatico] la disposizione ‘D’ a esprimere la norma ‘N’”;

“Interpretiamo [noi, giudici di questa Suprema corte] la disposizione ‘D’ a esprimere la norma ‘N’”;

“Questa Corte [in persona di noi, giudici togati e nappati] interpreta la disposizione ‘D’ a esprimere la norma ‘N’”, ecc., ecc.

Per contro, nella stessa prospettiva, gli enunciati rilevativi, predittivi e congetturali sono, o sono riformulabili senza perdita di significato, come enunciati performativi del seguente tipo:

“Rilevo che la disposizione ‘D’ è stata interpretata dalla corte Y nella sentenza Z a esprimere la norma ‘N’”;

“Prevedo che la disposizione ‘D’ sarà probabilmente interpretata dalla corte Y, nella causa *Rex v. Fulano*, a esprimere la norma ‘N’”;

“Affermo (a titolo di congettura ermeneutica) che la disposizione ‘D’, nelle attuali circostanze, può essere ragionevolmente intesa a esprimere non meno di quattro norme distinte e alternative, e precisamente: N1 (interpretazione letterale), N2 (interpretazione secondo l'intenzione del legislatore storico), N3 (interpretazione adeguatrice rispetto a principi generali, o *analogia juris*), N4 (interpretazione evolutiva)”.

(vii) Gli enunciati ascrivitivi-normativi (n. 9) e ascrivitivi-propositivi (n. 10) sono individuati, a ben vedere, tenendo conto della *ulteriore* funzione linguistica presumibilmente e/o tipicamente svolta da un enunciato interpretativo ascrivitivo, avuto riguardo al ruolo istituzionale dell'emittente e al tipo di documento nel quale è stato formulato. Tali enunciati, in altre parole,

assolvono sempre, e immediatamente, una funzione interpretativa (e di documentazione di una decisione ermeneutica), nonché, mediatamente, una qualche altra funzione. Così intesi, questi enunciati costituiscono, da un punto di vista funzionale, un chiaro esempio di discorsi mediante i quali l'emittente compie, al tempo stesso, non meno di due distinti atti illocutori: un atto illocutorio "diretto", di attribuzione di significato a una disposizione, e un atto illocutorio "indiretto" (cfr. Searle 1975b). Di che atto illocutorio indiretto si tratta?

Parrebbe trattarsi di un atto illocutorio prescrittivo (o "direttivo": Carrió 1965; Searle 1975a).

Il legislatore che formula una disposizione D2, d'interpretazione autentica della disposizione D1, della forma "La disposizione 'D1' significa 'N'", o mediante altro enunciato non deontico, ordina al tempo stesso ai destinatari (consociati e organi dell'applicazione) di interpretare D1 così come indicato da D2. Secondo Tarello, si avrebbe in questo caso una proposta interpretativa «con forza di comando».

Il giurista che formula una certa interpretazione-prodotto di una disposizione D1 tende tipicamente a influire sull'attività interpretativa degli altri operatori del diritto, teorici o pratici, suggerendo loro di intendere D1 nel modo indicato.

L'avvocato che, nella comparsa conclusionale, formula una certa interpretazione-prodotto di una disposizione, tende a influire sull'attività interpretativa del giudice che dovrà decidere la controversia, suggerendo trattarsi dell'unica interpretazione corretta nelle concrete circostanze.

Il giudice che, nella motivazione di una sentenza, formula una certa interpretazione-prodotto di una disposizione tende tipicamente a influire: (a) sul comportamento processuale della parte soccombente, dissuadendola dalla praticabilità delle sue pretese; (b) sul comportamento degli eventuali giudici dell'impugnazione, proponendo loro l'interpretazione-prodotto prescelta come "corretta" nelle circostanze del caso; (c) sul comportamento interpretativo di altri giudici, avvocati, e giuristi, proponendo loro l'interpretazione-prodotto prescelta come "corretta" nelle circostanze del caso; (d) sul comportamento processuale di soggetti situati nella stessa posizione delle parti, rispettivamente, vittoriosa e soccombente. Questi ultimi effetti prescrittivi dipendono peraltro dalla pubblicizzazione della pronuncia (sia pure mediante la sola massima).

(viii) Gli enunciati appena esaminati non vanno confusi con gli enunciati interpretativi normativi o propositivi, ma non ascrivibili. Tali enunciati, infatti, assolvono immediatamente una funzione prescrittiva, e solo mediatamente una funzione ascrivibile. Si considerino, ad esempio, enunciati deontici della forma:

"La disposizione 'D' dev'essere interpretata a esprimere la norma 'N'"

in quanto formulati in un documento legislativo o in uno scritto dottrinale. Com'è ovvio, enunciati siffatti presuppongono una particolare decisione interpretativa: secondo cui, in particolare, 'D' significa 'N'.

Avendo forse chiarito la posizione della (presunta) scuola genovese rispetto agli "enunciati interpretativi", occorre affrontare il secondo problema

concettuale cui ho accennato all'inizio di questo paragrafo.

2.2. "Definizioni stipulative"

Oltre a una tipologia degli enunciati interpretativi, la prima tesi della scuola genovese presuppone altresì una particolare teoria delle definizioni.

Vediamo, in breve, quali potrebbero esserne i principali contenuti articolandoli, con una certa libertà (*perorationis causa*, beninteso), a partire da alcuni scritti degli scolarchi (Tarello 1978; Tarello 1980, pp. 187-188; Guastini 1976; Guastini 1992, p. 118; Guastini 1996, pp. 165-167; Guastini 1998, pp. 4-6).

(1) Tralasciando le cosiddette definizioni "reali" o *quid rei* (che apparentemente, per gli studiosi genovesi, non sono affatto definizioni), occorre distinguere non meno di due tipi di definizioni nominali, o *quid nominis*: le definizioni lessicali e le definizioni stipulative. Peraltro, tali definizioni possono essere formulate, e sono di fatto sovente formulate, mediante uno stesso tipo di enunciato – che chiamerò: enunciato definitorio *standard* – della forma: "Il termine 'T' significa 'S'".

(2) Le definizioni lessicali sono discorsi in funzione conoscitiva: sono, in particolare, il risultato della rilevazione degli usi del termine – vocabolo, locuzione, sintagma – definito (il cosiddetto *definiendum*), in una certa comunità di utenti. Una possibile forma *standard* delle definizioni lessicali è, pertanto: "Rilevo / si rileva che il termine 'T' significa 'S' in Z".

(3) In quanto frutto di rilevazioni di usi linguistici spaziotemporalmente determinati, le definizioni lessicali sono vere o false: vere, se effettivamente il *definiendum* è stato usato da qualcuno (al limite, da un singolo utente: un poeta in un sonetto, un letterato in un racconto, un uomo politico in una suggestiva allocuzione, ecc.) nel senso indicato dal *definiens*; false, in caso contrario.

(4) Le definizioni stipulative sono, invece, discorsi mediante i quali l'emittente ascrive un significato a un termine (vocabolo o locuzione). Una possibile forma *standard* delle definizioni stipulative è, pertanto: "Definisco il termine 'T' a esprimere il significato 'S'"; o ancora: "Stipulo che il termine 'T' significhi 'S' in Z"..

(5) Una definizione stipulativa in forma *standard* può tipicamente assolvere, oltre alla funzione immediatamente definitoria, anche altre funzioni, sia pure in modo indiretto. È possibile distinguerne, in proposito, non meno di tre, e precisamente:

(a) una funzione "commissiva" (sulla falsariga degli austiniani «commissives»: Austin 1962; Searle 1975a), che consiste nell'assunzione, da parte dell'emittente, di un impegno terminologico;

(b) una funzione "propositiva", che consiste, da parte dell'emittente, nell'indirizzare a terzi un suggerimento terminologico, in vista di un certo fine;

(c) una funzione "normativa" (o "direttiva", o, austinianamente, "esercitativa"), che consiste, da parte dell'emittente, nell'indirizzare a terzi un

precetto terminologico.

(6) Non di rado, tuttavia, si ricorre non già a definizioni stipulative in forma *standard*, bensì a “enunciati stipulativi” commissivi, propositivi, o normativi, i quali presuppongono una definizione stipulativa, ma servono a fare, immediatamente, qualcos’altro.

La forma *standard* di un enunciato stipulativo commissivo è: “Con ‘T’ intenderò ‘S’”. Mediante un enunciato di questo tipo, l’emittente assume un impegno terminologico al fine, solitamente, di agevolare la intelligibilità di un suo discorso e/o di prevenire equivoci.

La forma *standard* di un enunciato stipulativo propositivo è: “Sarebbe bene / sarebbe opportuno usare e/o intendere ‘T’ nel senso ‘S’”. Mediante un enunciato di questo tipo, l’emittente indica con quale significato sarebbe bene usare e/o intendere il termine definito in un certo tipo di discorsi, indirizzando una proposta in tal senso a una specifica comunità di parlanti (e di scriventi), sovente a fini terapeutici o, come si è anche detto, di “polizia linguistica” (Tarello): per mettere in guardia contro usi poco sorvegliati o, per qualche ragione, inopportuni, di un certo termine, e suggerirne, invece, usi sorvegliati e opportuni. In quanto tali, gli enunciati stipulativi propositivi sono discorsi in funzione prescrittiva: tendono a influire sull’attività comunicativa e interpretativa di terzi, con forza di “suggerimento”, di “consiglio”, o di “raccomandazione”.

La forma *standard* di un enunciato stipulativo normativo è: “È obbligatorio / doveroso intendere ‘T’ nel senso ‘S’”. Mediante un enunciato di questo tipo, l’emittente stabilisce con quale significato il termine definito dovrà essere inteso da terzi, in quali occasioni (sempre, soltanto in alcuni contesti, ecc.). Questi enunciati stipulativi sono discorsi in funzione prescrittiva che, a differenza degli enunciati propositivi, hanno forza di “comando” o di “norma”, o “regola”, di comportamento. In un lessico nuovamente modellato sulla terminologia austiniana, si tratta di discorsi in funzione “esercitativa”: che costituiscono esercizio di un potere o di un’autorità normativi rispetto a una determinata classe di destinatari.

Due osservazioni.

In ogni caso, le definizioni stipulative dipendono da, e riflettono, una decisione terminologica dell’emittente, circa il significato del termine definito.

Com’è ovvio, e con le precisazioni di cui tra breve, una stessa definizione stipulativa può assolvere, in un particolare contesto, sia una funzione commissiva, sia una funzione prescrittiva, di tipo propositivo o normativo.

(7) Alle definizioni stipulative, e agli enunciati stipulativi che le presuppongono, non convengono i valori di verità o di falsità.

Si tratta, infatti, di discorsi che non danno conto di alcun comportamento linguistico previamente osservato e rilevato, ma assolvono tipicamente alle diverse funzioni comunicative appena messe in luce, suscitando nei destinatari e/o nei fruitori reazioni del seguente tipo:

(a) disporsi a intendere il termine commissivamente definito nel modo

indicato dall'emittente;

(b) disporsi a trascurare il senso commissivamente definito dall'emittente, dubitando della serietà dell'impegno o limitandone l'efficacia soltanto ad alcuni frammenti del discorso dell'emittente stesso, ritagliati secondo sistematiche elaborate dagli stessi utenti e/o destinatari – le opere giovanili, gli scritti della maturità, l'*opera omnia*, i saggi del "periodo verde", le disposizioni formulate nel titolo secondo del primo libro del codice civile, le leggi tributarie e fiscali ma non quelle civili, ecc.;

(c) disporsi a seguire il suggerimento terapeutico, usando e intendendo il termine definito nel modo indicato dall'emittente – in quanto cosa opportuna, vantaggiosa, ecc.;

(d) disporsi a disattendere il suggerimento terapeutico – in quanto cosa inopportuna, svantaggiosa, ecc.;

(e) disporsi a osservare l'imposizione terminologica (in quanto giusta, opportuna, conforme alla natura delle cose, dettata dall'autorità costituita, ecc.);

(f) disporsi a non osservare l'imposizione terminologica – in quanto iniqua, inopportuna, incompatibile con la natura delle cose, dettata dall'autorità costituita, ecc.;

(g) disporsi a eludere l'imposizione terminologica – in quanto iniqua, inopportuna, incompatibile con la natura delle cose, dettata dall'autorità costituita, ecc.;

(h) disporsi a valutare i discorsi di terzi alla luce della prescrizione terminologica; e così via.

Si noti che le reazioni di cui ai punti (a) e (b) – attinenti a definizioni stipulative indirettamente commissive o a enunciati stipulativi commissivi – mettono in luce come tali discorsi tendano tipicamente, ancorché indirettamente, a influire sul comportamento dei destinatari e/o dei fruitori e, in particolare, sulla loro attività interpretativa.

Al pari delle definizioni indirettamente terapeutiche, e a differenza delle definizioni indirettamente normative, o esercitive, tuttavia, la forza precettiva di questi discorsi appare meno intensa. Invero, nel formulare enunciati siffatti (che non assolvano indirettamente *anche* una funzione normativa) l'emittente fornisce ai destinatari e/o ai fruitori dei suoi discorsi una "istruzione per l'uso" degli stessi, articolabile grosso modo nei seguenti termini: "Se volete intendere correttamente ciò che vi sto dicendo in questo scritto e/o in altri miei scritti, dovete ascrivere al termine 'T' il significato S".

(8) Fin qui ho esaminato le definizioni stipulative nella prospettiva delle loro funzioni linguistiche dirette e indirette.

Sotto il profilo del loro contenuto, si suole distinguere, nell'ambito delle definizioni stipulative, fra le "definizioni stipulative" in senso stretto, da un lato, e le "ridefinizioni", dall'altro (cfr. Scarpelli 1959, pp. 65-71; Guastini 1996, pp. 166-167; Guastini 1998, pp. 4-6, e riferimenti in essi indicati). Questa distinzione, peraltro, può essere ulteriormente affinata e integrata.

(9) Anzitutto, è possibile distinguere non meno di tre diversi tipi di

definizioni stipulative in senso stretto, che chiamerò rispettivamente: stipulazioni “*quoad verba et significationem*”; stipulazioni “*quoad verba*”; stipulazioni “*quoad significationem*”.

Sono stipulazioni *quoad verba et significationem* le definizioni mediante le quali l'emittente introduce un nuovo termine e ne enuncia contestualmente un significato parimenti nuovo. Ad esempio: “La locuzione ‘pretesa leonina’ designa il diritto del creditore a essere risarcito per l’esatto adempimento da parte del debitore”.

Sono stipulazioni *quoad verba* le definizioni mediante le quali l'emittente introduce un nuovo termine per denominare, però, un concetto corrente. Ad esempio: “La locuzione ‘interesse irrisibile’ designa la posizione del privato aspirante edificatore rispetto alle autorità urbanistiche comunali di cui alle leggi vigenti”.

Sono stipulazioni *quoad significationem* le definizioni mediante le quali l'emittente attribuisce a un termine corrente un significato totalmente nuovo. Ad esempio: “Il termine ‘accessione’ designa l’acquisto della servitù di passaggio sul fondo servente mediante costruzione di un sentiero lastricato”.

(10) Parimenti, è possibile distinguere non meno di due diversi tipi di ridefinizioni, che chiamerò rispettivamente: “ridefinizioni selettive”; “ridefinizioni esplicative”.

Sono *ridefinizioni selettive* le definizioni mediante le quali l'emittente, dopo avere rilevato i diversi significati correnti del termine *definiendum*, lo (ri)definisce attribuendogli uno solo dei suoi significati correnti, a esclusione degli altri.

Sono *ridefinizioni esplicative* le definizioni mediante le quali l'emittente, dopo avere rilevato i diversi significati correnti del termine *definiendum*, lo (ri)definisce attribuendogli un significato che costituisce una rielaborazione (estensione, restrizione, allegorizzazione, ecc.) di uno dei suoi significati correnti.

(11) In alcuni casi, infine, una definizione stipulativa può avere un contenuto né di stipulazione, né di ridefinizione, nei sensi sopra indicati. Ciò si verifica allorché, dato l’enunciato stipulativo “Definisco ‘T’ a esprimere il significato ‘S’”, ‘S’ costituisca per ipotesi l’unico significato corrente e rilevabile del termine corrente ‘T’.

Anche in questo caso, tuttavia, l’enunciato stipulativo documenta una decisione definitoria: la decisione, negativa e conformistica, di *non* procedere a stipulazioni o a ridefinizioni esplicative – essendo, per ipotesi, precluse le ridefinizioni selettive. Chiamerò le definizioni di quest’ultimo tipo: “stipulazioni adesive”.

Se, in contesti quotidiani e atecnici – ad esempio: nel corso di un sobrio banchetto ferragostano – il ricorso a stipulazioni adesive può risultare fuori luogo (e si può seriamente dubitare dell’equilibrio mentale dell’emittente), in altri contesti, e da certe prospettive, il conformismo linguistico e il ricorso a stipulazioni adesive possono costituire l’oggetto, a seconda dei casi, di

apprezzamento o di censura in termini che pacificamente presuppongono la piena capacità d'intendere e di volere dell'emittente (per un esempio, credo significativo, di stipulazione adesiva, cfr. *infra*, § 4.).

2.3. *In margine alla prima tesi*

Alla luce dei concetti e delle distinzioni precedenti, è possibile chiarire se, e in che termini, vi siano delle similarità fra enunciati interpretativi e definizioni stipulative.

Occorre peraltro distinguere due profili, in questa comparazione, che tendono sovente a essere confusi e sovrapposti, e, di conseguenza, due diversi tipi di similarità: da un lato, il profilo del contenuto degli enunciati interpretativi o definitivi (similarità contenutistica); dall'altro, il profilo della loro funzione linguistica immediata (similarità funzionale). Tralascero, per brevità, il raffronto anche sotto il profilo delle loro funzioni mediate o indirette. Sotto il profilo del contenuto:

(a) gli enunciati ascrivibili fondati su rilevazioni di interpretazioni-prodotto sono simili a definizioni adesive, qualora l'esito delle rilevazioni consista, per ipotesi, in un'unica interpretazione-prodotto;

(b) gli enunciati ascrivibili fondati su rilevazioni di interpretazioni-prodotto sono simili a ridefinizioni selettive, qualora l'esito delle rilevazioni consista invece in una pluralità di interpretazioni-prodotto alternative;

(c) gli enunciati ascrivibili fondati sulla rielaborazione di preesistenti interpretazioni-prodotto sono simili a ridefinizioni esplicative;

(d) gli enunciati ascrivibili fondati su congetture interpretative sono simili a stipulazioni *quoad significationem*;

(e) gli enunciati ascrivibili fondati su atti d'invenzione ermeneutica sono, parimenti, simili a stipulazioni *quoad significationem*.

Sotto il profilo della funzione linguistica immediata:

(a) gli enunciati interpretativi rilevativi sono simili a definizioni lessicali, trattandosi, in entrambi i casi, di discorsi in funzione conoscitiva;

(b) gli enunciati interpretativi ascrivibili sono simili a definizioni stipulative, trattandosi, in entrambi i casi, di discorsi in funzione interpretativa, mediante i quali l'emittente attribuisce un significato, rispettivamente, a un enunciato oppure a singoli vocaboli, sintagmi, o locuzioni. A quest'ultimo proposito, occorre osservare: in primo luogo, che le definizioni stipulative – e gli enunciati stipulativi – costituiscono una parte rilevante dei discorsi interpretativi di disposizioni; in secondo luogo, che anche qualora tali discorsi non contengano enunciati definitivi, l'attività definitoria è il necessario presupposto della formulazione di enunciati interpretativi ascrivibili. Questi ultimi, infatti, possono essere configurati anche (ma non solo) come il risultato di una serie di definizioni stipulative (di vario contenuto: adesive, selettive, esplicative, stipulative *quoad significationem*), attinenti a ciascuno dei vocaboli usati nella disposizione oggetto d'interpretazione. “Anche” poiché il significato

di una disposizione non è, ovviamente, la semplice sommatoria dei significati dei vocaboli che la compongono. Invero, un enunciato interpretativo ascrittivo presuppone sempre risoluzioni circa la sintassi della disposizione interpretata e, in alcuni casi, anche decisioni relative, ad esempio, al carattere esclusivo o inclusivo della attribuzione di una certa conseguenza giuridica a un certo caso, ovvero al carattere tassativo o esemplificativo di un'elencazione¹.

Ciò premesso, la prima tesi della “scuola genovese” – (G1) “Gli enunciati interpretativi sono simili a definizioni stipulative” – può essere riformulata, in modo un poco più articolato e, spero, maggiormente perspicuo, come segue:

(G1.1) gli enunciati interpretativi rilevativi, predittivi e congetturali non sono enunciati ascrittivi di un significato a una disposizione e, pertanto, non sono assimilabili a definizioni stipulative;

(G1.2) gli enunciati interpretativi ascrittivi sono simili, a seconda dei casi:

(a) a stipulazioni adesive;

(b) a ridefinizioni selettive;

(c) a ridefinizioni esplicative;

(d) a stipulazioni *quoad significationem*;

(G1.3) i discorsi interpretativi che i giudici formulano nelle sentenze per giustificare le loro decisioni non sono riducibili a insiemi di enunciati rilevativi e di definizioni lessicali, ma contengono tipicamente sia enunciati ascrittivi – fondati, a seconda dei casi, su rilevazioni di preesistenti interpretazioni-prodotto, su rielaborazioni di preesistenti interpretazioni-prodotto, su congetture ermeneutiche, su atti d'invenzione ermeneutica – sia definizioni stipulative;

(G1.4) presentano tipicamente tali caratteristiche anche i discorsi interpretativi degli avvocati e dei giuristi: salvo, in quest'ultimo caso, che essi, per consapevole opzione metodologica, si limitino a rilevare, a prevedere, e/o a congetturare attribuzioni di significato al discorso delle fonti.

I punti (G1.3.) e (G1.4.) di questa riformulazione servono, in particolare, a mettere in luce, contro ogni possibile fraintendimento, che la prima tesi della “scuola genovese” non è una tesi sugli enunciati interpretativi *in generale*, ma una tesi sugli enunciati interpretativi di disposizioni, in quanto formulati da interpreti tipici come i giudici, gli avvocati, e i giuristi, in documenti come le sentenze, gli atti processuali di parte, e gli scritti dottrinali (note a sentenza, articoli, trattati, commentari, ecc.).

¹ In proposito, Tarello (1980), cap. III, e Guastini (1993), cap. XXV, adottano peraltro una classificazione in parte diversa. Tarello include le frasi attributive assolute e le elencazioni tra i “problemi paralogici” dell'interpretazione di enunciati normativi, distinguendoli a loro volta dai problemi “semantici”, nonché dai problemi “sintattici” (punteggiatura, frasi relative, frasi aggettivali, pronomi relativi, dimostrativi e possessivi, clausole di eccezione, riserva, ecc.). Guastini include le frasi attributive assolute e le elencazioni fra i “problemi sintattici” (accanto a punteggiatura, frasi relative, frasi aggettivali, pronomi relativi, dimostrativi e possessivi, ecc.).

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se la prima tesi della presunta “scuola genovese”, così intesa, sia davvero idonea a dare adeguatamente conto della realtà dei discorsi interpretativi giudiziali, forensi e dottrinali, o non ne offra, piuttosto, una visione fuorviante. Per accennare una risposta a questo interrogativo, può essere utile procedere a un esperimento. Dato un qualsiasi discorso interpretativo giudiziale, in quali termini è opportuno (ragionevole, plausibile) darne conto, da un punto di vista teorico? In termini di enunciati rilevativi e/o di definizioni lessicali, oppure (anche) in termini di enunciati ascrittivi di significato e/o di definizioni stipulative?

Nel passo di motivazione sotto riportato, il pretore di Terni affronta il problema della propria competenza a decidere di una controversia fra un giudice di pace e il Ministero di Grazia e giustizia, così argomentando:

«La particolare funzione del giudice di pace così come delineata dalla legge rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.: “[...] rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (c.d. lavoro parasubordinato).

Infatti il rapporto di lavoro del giudice di pace si concreta in una prestazione continuativa coordinata e prevalentemente personale.

Nessun dubbio sulla continuità: l’incarico non è occasionale, ma pluriennale (4 anni con possibilità di conferma per altri 4 anni [...]) con stabilità paragonabile a quella dei magistrati ordinari, tanto che l’art. [...] ha previsto la decadenza e la dispensa in casi tipici ed eccezionali con provvedimento del Presidente della Repubblica previa delibera del C.S.M.

La coordinazione del giudice di pace con l’organizzazione giudiziaria è incontrovertibile perché vi è connessione funzionale fra l’attività del giudice di pace e l’organizzazione giudiziaria in quanto una rilevante mole di lavoro è stata assegnata al giudice di pace (superiore alla precedente competenza del Pretore civile[...]).

Sussiste anche il terzo requisito richiesto dall’art. 409 comma 1, n. 3, c.p.c. (prevalenza personale della prestazione).

La natura stessa della prestazione del magistrato è strettamente personale e non delegabile né esercitabile con organizzazione d’impresa» (Pretore di Terni, sentenza 8 ottobre 1996).

Apparentemente, l’intero passo è dedicato a operazioni di sussunzione: ad argomentare che la classe dei “giudici di pace” è suscumbibile nella più ampia classe dei “prestatori d’opera continuativa, coordinata, prevalentemente personale” e che, pertanto, il giudice di pace X, essendo un prestatore d’opera di tal fatta, ha diritto di sottoporre la sua domanda al pretore, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 409 ss. c.p.c.

Tali operazioni presuppongono, manifestamente, certe interpretazioni delle parole usate dal legislatore nella disposizione invocata (l’art. 409 c.p.c.). Vi sono, in altri termini, degli enunciati definatori impliciti. Di che tipo di enunciati si tratta? Sono definizioni lessicali o definizioni stipulative?

Credo vi siano buone ragioni per configurarli come definizioni stipulative, fondate, probabilmente, su rilevazioni di usi linguistici e/o su rielaborazioni di tali rilevazioni. Ma vediamo anzitutto di esplicitare questi enunciati definitivi nella forma *standard*, funzionalmente equivoca, cui ho accennato prima:

ED1: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., ‘prestazione d’opera continuativa’ significa ‘prestazione d’opera non occasionale, se del caso pluriennale, dotata di una certa stabilità legalmente protetta’”.

ED2: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., ‘prestazione d’opera coordinata’ significa ‘prestazione d’opera caratterizzata da una connessione funzionale fra il prestatore e il preponente, se del caso con affidamento al prestatore di una notevole mole di lavoro’”.

ED3: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., ‘prestazione d’opera prevalentemente personale’ significa ‘prestazione d’opera strettamente personale, non delegabile, né esercitabile con organizzazione d’impresa’”.

Proviamo ora a riformulare i tre enunciati in forma *standard*, ipotizzando che esprimano delle definizioni stipulative (DS).

DS1: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., interpreto ‘prestazione d’opera continuativa’ a designare una ‘prestazione d’opera non occasionale, se del caso pluriennale, dotata di una certa stabilità legalmente protetta’”.

DS2: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., interpreto ‘prestazione d’opera coordinata’ a designare una ‘prestazione d’opera caratterizzata da una connessione funzionale fra il prestatore e il preponente, se del caso con affidamento al prestatore di una notevole mole di lavoro’”.

DS3: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., interpreto ‘prestazione d’opera prevalentemente personale’ a designare una ‘prestazione d’opera strettamente personale, non delegabile, né esercitabile con organizzazione d’impresa’”.

L’ipotesi secondo cui i tre enunciati definitivi in forma *standard* ED1-ED3 esprimerebbero delle definizioni stipulative appare avvalorata dal seguente dato: le tre espressioni definite (“opera continuativa”, “opera coordinata”, “opera prevalentemente personale”) hanno, nell’italiano corrente, altri significati, meno precisi e non giuridicamente connotati. Si tratta, pertanto, di espressioni tecnicizzate, che circolano sia in accezioni d’uso ordinario, sia in accezioni d’uso tecnico-giuridico (Tarello 1980, cap. III). Ne consegue che tali enunciati documentano, apparentemente, una scelta, da parte del pretore di Terni, in favore di certi significati, tecnico-giuridici, e a scapito di altri, d’uso ordinario.

Proviamo ora, a modo di “prova di resistenza”, a riformulare i tre enunciati ED1, ED2, e ED3 ipotizzando, invece, che essi esprimano delle definizioni lessicali (DL).

DL1: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., rilevo che ‘prestazione d’opera continuativa’ viene intesa a designare una ‘prestazione d’opera non occasionale, se del caso pluriennale, dotata di una certa stabilità legalmente protetta’”.

DL2: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 409 c.p.c., rilevo che ‘prestazione

d'opera coordinata' viene intesa a designare una 'prestazione d'opera caratterizzata da una connessione funzionale fra il prestatore e il preponente, se del caso con affidamento al prestatore di una notevole mole di lavoro'".

DL3: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 409 c.p.c., rilevo che 'prestazione d'opera prevalentemente personale' viene intesa a designare una 'prestazione d'opera strettamente personale, non delegabile, né esercitabile con organizzazione d'impresa'".

In proposito, si può osservare quanto segue.

(i) Se di rilevazioni si trattasse, si tratterebbe comunque, per le ragioni prima messe in luce, di rilevazioni parziali, incomplete.

"Opera continuativa", nel lessico ordinario, significa semplicemente un lavoro caratterizzato da continuità, ovvero ininterrotto nello spazio o nel tempo. Non c'è traccia, in questa definizione lessicale, dell'idea di stabilità giuridicamente garantita cui invece accenna il pretore di Terni.

"Opera coordinata", nel lessico ordinario, non significa affatto lavoro funzionalmente connesso a un'organizzazione.

"Opera prevalentemente personale", parimenti, non significa affatto, nel lessico ordinario, lavoro *strettamente* personale, o non esercitabile con organizzazione d'impresa.

Ciò posto, perché mai il pretore si sarebbe limitato a *quelle* rilevazioni (ammesso che di rilevazioni si tratti)? Non si tratta, forse, di pseudo-rilevazioni, che nascondono la preferenza per *quei* significati, tacitamente reputati "corretti" (secondo un parametro parimenti tacito di correttezza), a scapito di altri? Non si tratta, dunque, di enunciati che documentano delle decisioni interpretative *in mente judicis*?

(ii) Se un lessicografo ha ommesso di indicare alcune delle accezioni correnti di una espressione, si ritiene di solito che non abbia fatto un buon lavoro. A meno che l'omissione fosse intenzionale: che il lessicografo intendesse semplicemente *non* dare conto dell'uso di quella espressione, ma indicarne ai lettori i soli usi (a suo avviso) corretti.

Per contro, se un giudice, in una sentenza, omette di enumerare alcuni dei significati correnti di un'espressione, non si ritiene affatto, di solito, che non abbia lavorato accuratamente. Da un giudice, invero, non ci si aspetta che, nel decidere una controversia, faccia opera di zelante lessicografo. Ci si aspetta invece (perlomeno in alcune organizzazioni giuridiche) che, se del caso, adduca buone ragioni per avere usato un'espressione in un certo significato, anziché in un altro. E le tecniche argomentative giuridiche, frutto di una bimillennaria tradizione, servono (in buona parte) precisamente a questo scopo.

Queste ultime considerazioni credo possano servire, se non a parare, quantomeno a impostare una replica all'obiezione che sorge spontaneo sollevare rispetto all'esperimento da me proposto.

"Sta bene – si potrebbe replicare – Ma il tuo esempio non prova granché. Che dire se, nell'italiano corrente, le tre espressioni ('opera continuativa', 'opera coordinata', 'opera prevalentemente personale') avessero invece un chiaro

significato (e *uno*, e *chiaro*)? Sarebbe ancora sostenibile l'ipotesi ricostruttiva in termini di enunciati ascrivibili, anziché in termini di enunciati rilevativi? A ben vedere, infatti, in un caso simile il giudice *non avrebbe fatto altro che*:

- (a) individuare la rilevante disposizione;
- (b) rilevare l'univoco significato corrente delle tre espressioni chiave in essa contenute;
- (c) applicare tale disposizione, così intesa, alla fattispecie concreta".

Ritengo che a una simile obiezione si potrebbe replicare, perlomeno, quanto segue.

(i) In tale descrizione dell'attività interpretativa-applicativa manca un passaggio cruciale: dopo avere rilevato che certe espressioni hanno, nel linguaggio corrente, un certo, univoco, significato, il giudice deve necessariamente sostituire tale significato-*definiens* alle espressioni-*definienda*. Deve, in altri termini, tradurre la disposizione legislativa in altro enunciato della stessa lingua (Wróblewski 1992, cap. VII; *contra*: Marmor 1992, pp. 146-154, che trae argomenti da alcuni aforismi wittgensteiniani in tema di "seguire una regola"; cfr. peraltro Bix 1993, pp. 179-180, il quale si dichiara «scettico» rispetto all'applicabilità delle idee di Wittgenstein all'uso giudiziale delle regole giuridiche).

(ii) In fare ciò, il giudice ha assunto – e non può non avere assunto: ne sia stato, o no, consapevole – che il legislatore abbia usato quelle parole nel loro unico significato corrente.

(iii) Nel fare ciò, inoltre, il giudice ha assunto – e non può non avere assunto: ne sia stato, o no, consapevole – che gli fosse precluso sia di rielaborare il significato corrente (magari per meglio adeguare il diritto al fatto), sia di congetturare o di inventare un significato diverso dall'univoco significato corrente.

(iv) Nel fare ciò, in altri termini, il giudice ha optato per il conformismo, fornendo del termine in questione una definizione stipulativa adesiva.

(v) Gli assunti appena menzionati suggeriscono che l'uso di un discorso – e in particolare, l'uso del discorso legislativo da parte dei giudici – non sia ridicibile senza mistificazioni alla semplice rilevazione degli usi correnti di certe parole ed espressioni. E non v'è dubbio, credo, che i giudici *usino* il discorso legislativo, per finalità eminentemente pratiche (aventi a che fare con la vita, la libertà, l'onore e il patrimonio dei consociati), non limitandosi a studiarlo e a riferirne con gusto lessicografico.

Quest'ultimo punto, se non m'inganno, è stato autorevolmente sostenuto – per ricorrere, mio malgrado, a un *argumentum ab auctoritate* – da Paul Grice, con riguardo al gioco "conversazione in funzione informativa", configurato come una *transazione cooperativa*, regolata da massime conversazionali che non sono regole semantiche, ma vertono sull'uso delle regole semantiche di una determinata lingua (Grice 1975).

Sebbene il modello di Grice possa essere rielaborato con esiti che reputo fruttuosi per una teoria dell'interpretazione giuridica, non procederò qui in tal

senso (cfr. però *infra*, § 5.3.2.). Per il momento, mi preme soltanto concludere con la seguente considerazione. Se la conversazione avente per scopo uno scambio il più possibile efficiente di informazioni – nei bar, sugli autobus, negli ascensori, nei galoppatoi, nei circoli della pesca, nelle accademie scientifiche, ecc. – è una transazione cooperativa, ovverossia: consiste in una serie di rapporti fra individui che *hanno scelto di cooperare*, allora tali scelte – di cooperare, non cooperare, fingere di cooperare, cooperare fino a un certo punto, ecc. – contraddistinguono altresì, e direi a maggior ragione, quei particolari tipi di “conversazione” costituiti dalla conversazione fra giudici e legislatori, fra giuristi e legislatori, fra giudici e giuristi, ecc.

3. *L'interpretazione giuridica: “conoscenza” o “prescrizione”?*

La seconda tesi attribuita alla (presunta) scuola genovese sostiene, come si ricorderà, che:

(G2) L'attività interpretativa non ha carattere conoscitivo, ma prescrittivo.

Ritengo che questa tesi non sia ascrivibile agli scolarchi ligustici, se non con opportune precisazioni e temperamenti (Tarello 1967, p. 426; Tarello 1968b, pp. 61-68; Tarello 1980, pp. 61-67; Guastini 1985a, pp. 104-105; Guastini 1985b, pp. 12-14; Guastini 1992, pp. 108-112, 117-118; Guastini 1994b, pp. 253, 257-258; Guastini 1996, pp. 167-171).

Assumerò nondimeno, come ipotesi di lavoro, che tale tesi possa effettivamente essere attribuita alla scuola genovese. La sua disamina permetterà infatti di mettere in luce le precisazioni e i temperamenti opportuni, evitando le asperità – e l'uggia – di un'indagine prettamente filologica.

Occorre preliminarmente chiedersi di che tipo di tesi si tratti.

A un superficiale esame, la tesi potrebbe essere intesa in non meno di due modi diversi, e precisamente:

come tesi psicologica: sul carattere “prescrittivo” di certe attività intellettuali *in mente interpretium*;

come tesi linguistica: sulla funzione “prescrittiva” dei discorsi interpretativi di disposizioni.

Quest'ultima ipotesi è suggerita dalle seguenti considerazioni. Se è possibile conoscere qualcosa mediante attività puramente mentali, senza che nulla trapeli all'esterno del processo cognitivo e dei suoi risultati, non pare invece possibile “prescrivere” qualcosa senza manifestare la prescrizione attraverso un qualche segno indirizzato ai destinatari. La stessa divinità giudaico-cristiana, secondo un'opinione tuttora diffusa fra i credenti, avrebbe pubblicato le sue leggi sia tramite la natura delle cose (così elevata a fonte di cognizione dei precetti divini), sia tramite la rivelazione, ovverossia, mediante parole in una lingua naturale.

In quanto tesi linguistica, la seconda tesi della (presunta) scuola genovese può essere riformulata nei seguenti termini:

(G2') I discorsi interpretativi non sono discorsi in funzione conoscitiva, ma discorsi in funzione prescrittiva.

In proposito occorre tuttavia osservare che, se la si considera come tesi linguistica nel senso appena indicato, sorgono immediatamente alcuni problemi.

(i) Discutendo della prima tesi della (presunta) scuola genovese (*retro*, § 2.), si è messo in luce che, nella prospettiva di quest'ultima, gli enunciati strettamente interpretativi sono discorsi in funzione (immediatamente) ascriviva di significato: mediante i quali l'emittente attribuisce *un* significato a una disposizione, sulla base di una determinata opzione ermeneutica.

(ii) Un discorso in funzione prescrittiva è però, secondo l'uso corrente di "prescrittivo" presso gli studiosi, un discorso inteso a dirigere o, comunque, a influenzare il comportamento dei suoi destinatari.

(iii) Così stando le cose, tuttavia, in che modo un enunciato interpretativo ascrivivo può essere configurato come un discorso in funzione prescrittiva? Ascrivere significati e prescrivere (ad esempio, ascrizioni di significati) non sono, forse, attività manifestamente eterogenee?

In conclusione: se si intende la seconda tesi come una tesi linguistica nel senso appena chiarito, parrebbe di poter ravvisare, all'interno della teoria genovese dell'interpretazione giuridica, un'incompatibilità: fra uno dei presupposti della prima tesi, secondo cui i discorsi interpretativi sono discorsi ascrivivi di significato, da una parte, e la tesi G2', per cui i discorsi interpretativi sono discorsi non conoscitivi, ma prescrittivi, dall'altra.

Per replicare a queste obiezioni, si può anzitutto osservare che la tesi G2' consiste, apparentemente, in due tesi distinte, ancorché correlate.

La prima è la tesi, negativa, secondo cui i discorsi interpretativi (dei giudici, dei giuristi, degli avvocati) *non hanno carattere conoscitivo*.

La seconda è la tesi, affermativa, secondo cui i discorsi interpretativi (dei giudici, dei giuristi e degli avvocati) *hanno carattere prescrittivo*.

La tesi negativa è del tutto compatibile con il presupposto della prima tesi della scuola genovese, cui ho appena accennato. Per gli studiosi genovesi, infatti, se ne ho correttamente inteso l'apparato concettuale, non v'è dubbio che i discorsi interpretativi – i discorsi mediante i quali gli interpreti attribuiscono significati a disposizioni – non siano, o non siano riducibili senza mistificazioni a, discorsi in funzione puramente conoscitiva.

Ciò premesso, occorre indagare se, e in che modo, si possa sostenere che anche la tesi positiva sia, a ben vedere, compatibile con la tesi del carattere ascrivivo degli enunciati interpretativi.

In proposito, si possono avanzare cinque distinti argomenti, non mutualmente esclusivi e tra loro cospiranti.

In primo luogo, si può sostenere che la tesi G2' sia una consapevole forzatura, dettata da esigenze di politica culturale e di terapia concettuale.

In secondo luogo, si può sostenere che la tesi G2' presupponga, a ben vedere, una nozione ampia di "discorso in funzione prescrittiva", alla luce della

quale essa appare del tutto compatibile con la tesi ascrivivistica.

In terzo luogo, si può sostenere che la tesi G2' sia una tesi, empiricamente corretta, circa la tipica funzione linguistica indiretta degli enunciati interpretativi ascrivivi.

In quarto luogo, si può sostenere che la tesi G2' sia una tesi, empiricamente corretta, circa la tipica funzione linguistica diretta della “parte interpretante” degli enunciati interpretativi di disposizioni, in quanto usata come un frammento di discorso autonomo, e autonomamente fruibile, rispetto al discorso strettamente interpretativo.

In quinto luogo, si può sostenere che la tesi G2' sia una tesi, empiricamente corretta, circa il carattere nomopoietico dei discorsi interpretativi e, mediatamente, dell'attività interpretativa che tali discorsi documentano. Quest'ultimo argomento vale, pertanto, anche in favore della seconda tesi in quanto tesi “psicologica”.

3.1. *Una forzatura “pour épater les juristes”*

Un discorso “in funzione prescrittiva” è un discorso mediante il quale l'emittente tende a dirigere o a influenzare il comportamento dei destinatari. Si tratta, secondo un diffuso modo di vedere, di un discorso radicalmente diverso da un discorso in funzione conoscitiva. Quest'ultimo infatti non necessita di destinatari, e si caratterizza per criteri di valutazione, intenzioni degli emittenti, e reazioni e/o atteggiamenti degli eventuali destinatari diversi dai criteri di valutazione, dalle intenzioni degli emittenti, e dalle reazioni e/o atteggiamenti dei destinatari di discorsi prescrittivi (sul punto, cfr. ad esempio Bobbio 1958, pp. 75-99).

Un discorso in funzione prescrittiva, tuttavia, è altresì diverso, perlomeno sotto alcuni aspetti, da un discorso interpretativo: una cosa, infatti, è ascrivere un significato a una disposizione; altra cosa è, invece, prescrivere un comportamento: ad esempio, prescrivere di ascrivere a una disposizione un certo significato.

Perché mai allora sostenere che i discorsi interpretativi sono discorsi “in funzione prescrittiva”?

Una possibile spiegazione – se non una giustificazione – della tesi (così intesa) è di natura culturale (Guastini 1985b, p. 13; Bessone 1979, pp. 9-10). La “scuola genovese” avrebbe sostenuto il carattere “prescrittivo” dell'attività interpretativa, pur consapevole della (moderata) forzatura in ciò insita, per ragioni di politica, e di terapia, culturale. In particolare, per scuotere i giuristi, i giudici, e l'opinione pubblica italiani degli anni '60 e '70 dal torpore di un formalismo abitudinario e inconsapevole, rivelatosi impermeabile alle (superficiali ed esteriori) ventate “volontaristiche” e “decisionistiche” d'inizio secolo, proclamando che certe operazioni quotidianamente svolte dai giudici e dai loro illustri confratelli, i giuristi, erano non già “tecniche” – puramente conoscitive e, dunque, assiologicamente adiafore e politicamente non

compromesse – ma “politiche”: necessariamente coinvolte nella produzione delle norme giuridiche e, pertanto, paradossalmente congeneri di quell’attività – l’attività legislativa – rispetto alla quale si pretendeva la più netta separazione e l’assoluta subordinazione (sottintendendo che giudici e giurisperiti *non agunt, sed aguntur*) (.

Peraltro, la “forzatura” scompare del tutto se si assume di essere in presenza di uno slittamento semantico: se si ipotizza che a ben vedere gli studiosi genovesi, nel formulare la tesi G2’, abbiano usato “prescrittivo” in un significato diverso da quello indicato all’inizio di queste considerazioni, a denotare qualunque discorso non tecnico e adiaforo, ma assiologicamente e politicamente compromesso.

3.2. Una nozione ampia di “discorso in funzione prescrittiva”

Un discorso in funzione prescrittiva è un discorso non informativo – non vero o falso, non probabile o improbabile – ma formulato in vista di un fine pratico – modificare retroattivamente una disposizione di legge, giustificare la decisione di una controversia, perorare una causa, guidare il comportamento di certi soggetti, ecc. Esso attiene, dunque, alla dimensione dell’agire sociale e non del conoscere. Ne consegue che gli enunciati interpretativi ascrivibili, in quanto enunciati non in funzione conoscitiva, sono discorsi in funzione genericamente prescrittiva.

Questo argomento presuppone:

(i) una nozione di “discorso in funzione prescrittiva” manifestamente diversa, e assai più ampia, di quella usuale indicata prima, designando qualunque discorso pratico, in contrapposizione a qualunque discorso teoretico, informativo, o conoscitivo;

(ii) che, quantomeno con riguardo a certi àmbiti di esperienza, i due tipi di discorso, informativo e prescrittivo, latamente intesi, possano proficuamente considerarsi come congiuntamente esaustivi e mutualmente esclusivi: dimodoché ciò che non appartiene a uno dei due tipi di discorso non può appartenere, per ipotesi, che all’altro tipo.

A un esame superficiale, questo argomento potrebbe apparire poco soddisfacente. Perché mai adottare una tipologia dicotomica delle funzioni del linguaggio, se il linguaggio è manifestamente uno strumento estremamente sofisticato e polifunzionale? Perché mai l’ampio spettro delle cose che si possono fare con le parole dovrebbe essere ridotto negli angusti limiti dell’alternativa fra “conoscitivo” e “prescrittivo”? (Contro le visioni del linguaggio “in bianco e nero”, e in favore di una prospettiva “a colori”, cfr. M. Barberis 1990, pp. 72-89).

Anche in questo caso, la principale spiegazione (se non la giustificazione) è di carattere culturale; ed è, senza forzature però, la stessa cui ho accennato poc’anzi. Peraltro, questo punto di vista non è affatto riduzionistico con riguardo ai tipi di discorso fra i quali è possibile distinguere all’interno delle due

grandi famiglie dei discorsi conoscitivi e dei discorsi pratici, o “prescrittivi”, o “normativi” in questo senso ampio (cfr. Guastini 1982, pp. 128-130).

3.3. *Una tesi sulla tipica funzione indiretta dei discorsi interpretativi giuridici*

Il terzo argomento in favore della compatibilità della (presunta) seconda tesi della scuola genovese non comporta di ammettere né che vi sia stata una forzatura (o un tacito slittamento semantico), né che vi sia stato un espresso slittamento semantico.

Si fonda invece sulla constatazione, cui ho accennato trattando della prima tesi (*retro*, § 2.1.), secondo cui gli enunciati interpretativi ascrivibili sono tipicamente dei discorsi che adempiono, indirettamente, anche a una funzione prescrittiva: di proposta o di imposizione di una certa interpretazione-prodotto di una disposizione.

3.4. *Una tesi sulla tipica funzione diretta della parte interpretante degli enunciati interpretativi*

Questo argomento richiede alcune preliminari precisazioni. Si tratta peraltro di un argomento che, apparentemente, cospira con il primo. Suggestisce infatti che, se forzatura v'è stata, parrebbe essere una forzatura, tutto sommato, moderata. Ma procediamo con ordine.

L'argomento, come anticipato, sostiene che la (presunta) seconda tesi della scuola genovese è una tesi, empiricamente corretta, circa la tipica funzione linguistica diretta della parte interpretante degli enunciati interpretativi di disposizioni, in quanto usata come un frammento di discorso autonomo, e autonomamente fruibile, rispetto al discorso strettamente interpretativo.

Cercherò, per quanto possibile, di dissipare immediatamente l'esoterismo della formula.

(i) La forma *standard* degli enunciati interpretativi (giuridici) è, come accennato, la seguente:

“La disposizione ‘D’ significa ‘N’”.

In tale formula, ‘D’ rappresenta l'enunciato del discorso delle fonti oggetto di interpretazione: ciò che chiamerò la “parte interpretata” – o “interpretato”, o, aulicamente, “*interpretandum*” – dell'enunciato interpretativo.

‘N’, per contro, rappresenta la interpretazione-prodotto di ‘D’: la norma, o regola, giuridica espressa da ‘D’. Sotto questo profilo, ‘N’ costituisce la “parte interpretante” – o “interpretante”, o, aulicamente, “*interpretans*” – dell'enunciato interpretativo.

(ii) È agevole rilevare che, nei discorsi dei giudici e dei giuristi, l'interpretante ‘N’ è usato – sempre, o con notevole frequenza – non tanto, o non solo, come parte di un qualche enunciato interpretativo, ma anche isolatamente: come un discorso autonomo e autonomamente fruibile (è usato, insomma, senza le virgolette).

Si possono distinguere, in proposito, non meno di due tipi di discorsi: “discorsi esplicitamente interpretativi” e “discorsi implicitamente interpretativi”.

I discorsi esplicitamente interpretativi contengono almeno un enunciato interpretativo (espressamente ascrittivo o comunque riformulabile in forma *standard*). In questi discorsi è possibile articolare tre sequenze logicamente distinte (tralascio le sequenze relative alla formulazione del problema e alla descrizione della fattispecie):

(a) l'interprete identifica 'D' come disposizione rilevante per la risoluzione di un dato problema giuridico;

(b) l'interprete attribuisce significato a 'D', formulando un enunciato della forma: “La disposizione 'D' significa 'N'”;

(c) L'interprete usa N per risolvere il problema.

I discorsi implicitamente interpretativi non contengono alcun enunciato interpretativo espressamente ascrittivo o in forma *standard*. In questi discorsi il giurista o il giudice, per così dire, “salta” dalla menzione di 'D' all'uso di N, senza frapporre alcuna esplicita considerazione interpretativa. Un esempio di questo modo di procedere credo sia offerto dal passo, sopra riportato, della sentenza del pretore di Terni.

(iii) Qual è la funzione linguistica immediata dell'interpretante 'N', se usato come un discorso autonomo (N)?

Si è sostenuto trattarsi di una funzione prescrittiva, peraltro configurando N non come un “precetto primario”, ma come un “precetto reiterato” (Scarpelli 1967; Guastini 1994b, pp. 257-258).

Occorre in proposito mettere in luce una differenza fra la posizione dei comuni cittadini, tra cui i giuristi, e la posizione dei giudici.

Lo studente che, nella sala di lettura della Sezione di filosofia del diritto del Dipartimento Tarello, dopo una rapida occhiata a un cartello ivi affisso, si rivolga a un collega dicendo: “È vietato fumare!”, sta usando un interpretante N in funzione immediatamente prescrittiva, iterando il precetto legislativo (presumibilmente) espresso dalla disposizione trascritta sul cartello, al fine di influire sul comportamento del collega fumatore impenitente.

Il giudice che, nella motivazione di una sentenza, avendo menzionato una certa disposizione (nella specie: l'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.), dichiara la propria competenza in base all'interpretante N (“Le controversie relative a prestazioni d'opera pluriennali, con stabilità legalmente garantita, funzionalmente connesse all'organizzazione del preponente con affidamento di una rilevante mole di lavoro, strettamente personali, non delegabili, né esercitabili tramite organizzazione d'impresa sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro”) sta anch'esso semplicemente iterando il (presumibile) precetto legislativo allo stesso modo dello studente legalitario?

Non pare. Nel caso del giudice, l'uso di N assolve altresì, se non primariamente, una funzione giustificatoria di una sua decisione. A sua volta, peraltro, l'uso giustificatorio di N è riconducibile all'uso prescrittivo e pratico

del discorso: di solito, infatti, si giustifica un proprio atto in base a una norma per influire sugli altrui atteggiamenti e comportamenti.

3.5. *Produzione di norme a mezzo interpretazione*

L'ultimo argomento consiste, come anticipato, nel sostenere che la seconda tesi della scuola genovese vada intesa come una tesi, empiricamente corretta, circa il carattere nomopoietico dell'attività interpretativa e, di riflesso, degli enunciati interpretativi di disposizioni.

Più precisamente: l'attività interpretativa, e i discorsi interpretativi che eventualmente la documentino, sarebbero "prescrittivi" in quanto servirebbero, perlomeno in molti casi, a "produrre" norme o regole giuridiche, completando l'opera del legislatore.

In proposito, occorre precisare quanto segue.

In primo luogo, è evidente che in questo argomento viene utilizzata una nozione di "prescrittivo" diversa da quelle usate o presupposte nei precedenti argomenti. Qui "prescrittivo" significa, infatti, "che produce precetti (giuridici)" o "che serve a produrre precetti (giuridici)".

In secondo luogo, esso presuppone che le "norme" prodotte dai legislatori, trattandosi di enunciati in una lingua naturale non dotati della prodigiosa qualità di autoapplicarsi alle fattispecie concrete, siano, quantomeno in molti casi, dei semi-lavorati: dei prodotti che necessitano di essere rifiniti, e sono di fatto rifiniti, in sede di applicazione da parte degli organi giurisdizionali o amministrativi (sulle norme legislative come prodotti "semi-manufactured", cfr. Kelsen 1945).

In terzo luogo, esso assume che il semilavorato legislativo sia stato "rifinito" in sede di interpretazione e applicazione, perlomeno nei seguenti casi:

(a) quando l'interprete abbia sostituito alla formulazione legislativa una norma che costituisce una rielaborazione di una delle interpretazioni-prodotto ad essa precedentemente ascritte;

(b) quando l'interprete abbia sostituito alla formulazione legislativa una norma che costituisce una delle interpretazioni-prodotto per essa congetturabili alla luce dei metodi interpretativi culturalmente ammessi e/o positivamente prescritti;

(c) quando l'interprete abbia sostituito alla formulazione legislativa una norma che costituisce il risultato di un atto di creazione ermeneutica.

3.6. *Ricapitolando*

In conclusione, alla luce delle considerazioni precedenti la (presunta) seconda tesi della (presunta) scuola genovese può essere intesa, e riformulata, in cinque modi diversi, che in alcuni casi (G2a, G2b, G2e) riflettono una nozione di "prescrittivo" differente da quella più usuale (G2c, G2d):

(G2a) I discorsi interpretativi ascrittivi non sono discorsi in funzione

conoscitiva, puramente tecnici, ma discorsi assiologicamente e politicamente compromessi equiparabili, sia pure con le debite differenze, ai discorsi del legislatore.

(G2b) I discorsi interpretativi ascrivibili non sono discorsi in funzione conoscitiva, o teoretica, ma discorsi in funzione pratica.

(G2c) I discorsi interpretativi dei giuristi, dei giudici, degli avvocati, e dei legislatori non sono discorsi in funzione conoscitiva, ma discorsi in funzione (a) immediatamente ascrivibile di significato a disposizioni e (b) mediatamente prescrittiva, a seconda dei casi a titolo di proposta dottrinale o forense, di proposta giudiziale, di regola di condotta.

(G2d) La parte interpretante degli enunciati interpretativi ascrivibili, se usata come discorso autonomo, o autonomamente fruibile, all'interno delle sentenze, degli scritti dottrinali, dei discorsi di comuni cittadini, ecc. è un enunciato in funzione direttamente prescrittiva, che costituisce "iterazione" di un precetto eteronomo, operata al fine di dirigere il comportamento dei destinatari nel senso in esso indicato o di giustificare una decisione giudiziale.

(G2e) L'attività interpretativa, e i discorsi interpretativi ascrivibili che eventualmente la documentano, servono, in molti casi, a produrre norme o regole giuridiche, completando l'opera dei legislatori.

Nessuna delle cinque tesi dà luogo all'incompatibilità indicata all'inizio di questo paragrafo.

4. *L'interpretazione giuridica: sociologia descrittiva o filosofia del linguaggio?*

Se si tiene conto delle considerazioni precedenti, la terza tesi della (presunta) scuola genovese potrebbe essere intesa in non meno di cinque modi diversi. Per le esigenze della presente disamina, tuttavia, sarà sufficiente riformularla nei seguenti, generici, termini:

(G3') Ai fini di una teoria dell'interpretazione giuridica – e, in particolare: di una teoria dei discorsi interpretativi nel diritto – non è necessario ricorrere ad alcuna teoria del significato, ma è sufficiente osservare cosa fanno i giuristi, i giudici, e gli avvocati quando interpretano un documento normativo (la costituzione, gli articoli di un codice, un regolamento governativo, ecc.).

La tesi – che, secondo fonti attendibili, appartarrebbe alla tradizione orale della "scuola" – merita un pur sommario esame per le seguenti ragioni:

da un lato, essa può essere intesa a documentare l'adesione della scuola genovese a una particolare concezione della conoscenza del diritto: a una particolare epistemologia giuridica;

dall'altro lato, il fatto che sia stata colta come tesi caratterizzante della scuola genovese, e sia stata formulata nei termini sopra riportati (*retro*, § 1.), da uno studioso acuto, fautore di una teoria "intermedia", o "Veglia" (Moreso 1997a; Moreso 1997b), getta luce sulla diversa epistemologia giuridica di quest'ultima posizione.

La differenza fra le due posizioni consisterebbe, apparentemente, in questo: la scuola genovese non riterrebbe necessario ricorrere a una “teoria del significato” per accreditare la propria teoria dell’interpretazione giuridica. Una “teoria del significato” sembra invece rivestire una posizione centrale, forse strategica, nella teoria intermedia. Perché mai?

La questione, per la sua evidente complessità, non può essere trattata in modo adeguato in questa sede. Mi limiterò, pertanto, a pochi, rapidissimi cenni.

(1) Che cos’è una “teoria del significato”? Ai fini delle presenti considerazioni, per “teoria del significato” credo si possa convenientemente intendere un qualunque insieme di idee, articolabile in discorsi in funzione conoscitiva (descrittiva, esplicativa, predittiva), il quale verta, alternativamente o congiuntamente:

(a) sul significato di “significato” (e/o di vocaboli come “senso”, “riferimento”, “denotazione”, “estensione”, “connotazione”, “intensione”, ecc.) con riguardo, rispettivamente, a termini e a enunciati;

(b) sui rapporti fra i termini e i “loro” significati;

(c) sui rapporti fra significato degli enunciati e struttura sintattica degli enunciati;

(d) sui rapporti fra significato degli enunciati e significato dei termini che li compongono;

(e) sui diversi tipi di significato degli enunciati nella prospettiva dei rapporti fra enunciati e mondo;

(f) sui diversi tipi di significato degli enunciati nella prospettiva dei rapporti fra enunciati e utenti degli enunciati, e forse su molte altre cose ancora.

(2) Se per “teoria del significato” si intende quanto ho appena stipulato, allora la scuola genovese si serve – e non potrebbe fare a meno di servirsi, sia pure inconsapevolmente – di una qualche teoria del significato. Essa pretende infatti di informarci su di un’esperienza costituita essenzialmente di discorsi: i discorsi dei giuristi, dei giudici, degli avvocati, dei comuni cittadini, ecc., in quanto discorsi interpretativi, in una data organizzazione giuridica, del discorso delle fonti del diritto. Come potrebbe essere una teoria dei discorsi interpretativi giuridici senza avere nel proprio bagaglio metodologico una teoria del significato?

(3) Un superficiale esame degli scritti degli scolarchi mette in luce che le loro analisi dei discorsi interpretativi presuppongono una teoria del significato (che costituisce l’oggetto specifico di articolate esposizioni: Tarello 1968b; Guastini 1994a), alcuni aspetti della quale sono stati messi in luce discutendo delle prime due tesi (*retro*, §§ 2. e 3.).

(4) Ne consegue che, sia in forza di indizi (che ritengo) probanti, sia in applicazione del principio di simpateticità (“Show the theories you discuss in their best light”), la terza tesi non possa essere intesa letteralmente.

Come anticipato, ritengo la si possa ragionevolmente intendere come una tesi epistemologica, che documenta una concezione della conoscenza giuridica caratterizzata, quantomeno, dai seguenti contenuti:

(a) l'idea, empiristica, secondo cui per elaborare una teoria dell'interpretazione giuridica è necessario osservare l'esperienza: analizzare i discorsi di interpreti in carne e ossa, tenendo conto delle coordinate spaziali, temporali, culturali, istituzionali, e materiali in cui si inseriscono;

(b) una concezione strumentale delle teorie del significato, secondo cui esse non devono essere considerate come fini in sé, né come modelli criptonormativi sui quali adagiare la realtà come su un letto di Procuste, ma come strumenti d'indagine, accanto ad altri, suscettibili di essere affinati, modificati e, se occorre, sostituiti in corso d'opera;

(c) l'idea secondo cui l'unico tipo di conoscenza oggettiva, con riguardo al fenomeno interpretativo giuridico, non sia una conoscenza interpretativa, se non nel senso debole accennato trattando degli enunciati rilevativi (*retro*, § 2.1.). In questa prospettiva, uno studioso non può pretendere di interpretare una disposizione (sia pure formulando un enunciato ascrittivo fondato sulla rilevazione di interpretazioni-prodotto), rimanendo al tempo stesso sul terreno della pura e semplice conoscenza.

(5) Alla luce di ciò, la scuola genovese sembra optare per un'attività conoscitiva che taluni non esiterebbero a reputare di basso profilo e con limitate pretese teoriche: in nome (parrebbe) della più rigorosa distinzione fra conoscenza e azione, fra teoria e dottrina, fra informazione e propaganda, fra trasparenza e mistificazione, fra realismo e illusione.

Si potrebbe forse parlare di una "riduzione" della conoscenza giuridica, quantomeno per ciò che concerne l'interpretazione, a sociologia descrittiva: a patto però di distinguere l'esteriore sociologia dei sociologi (non equipaggiati con nozioni tecnico-giuridiche e storico-giuridiche) dalla avvertita sociologia di avvertiti giuristi (Tarello 1974b). Una "sociologia" che, peraltro, include altresì un lavoro di ricostruzione concettuale dei fenomeni interpretativi, al fine di elaborarne un modello rappresentativo perspicuo.

(6) I servizi che le teorie intermedie – o, perlomeno, alcuni loro fautori – richiedono a una "teoria del significato" sono, apparentemente, di ben altro tipo. Formulerò, in proposito, la seguente ipotesi: frutto, non lo nascondo, di impressioni, più che di una meditata riflessione.

Ecco l'ipotesi: forse (e ripeto: forse), alle teorie intermedie una teoria del significato serve non tanto (o non solo) come strumento, fra gli altri, per indagini empiriche sui discorsi interpretativi dei giudici, dei giuristi, degli avvocati, ecc. in particolari contesti, ma per porre in essere un ingegnoso tentativo (a mio modestissimo parere, non destinato al successo) di salvare, come si suol dire, capra e cavoli. Alludo, in particolare, al tentativo che consiste:

(a) nel configurare una delle tradizionali attività interpretative della dottrina giuridica, l'interpretazione secondo la lettera della legge, o il significato ordinario, o comune, o corrente, o proprio delle parole, come un'attività puramente tecnica, conoscitiva, non ideologicamente né politicamente compromessa;

(b) nel configurare la critica delle interpretazioni difformi rispetto al (presunto) significato letterale, ordinario, comune, corrente, proprio, ecc., come una critica assiologicamente adiafora e politicamente non compromessa, in virtù dell'assunto secondo cui, almeno in tali casi, è possibile distinguere in modo oggettivo fra soluzioni corrette e soluzioni errate.

Quale “teoria del significato” permetterebbe di accreditare tali tesi?

Secondo i fautori della Veglia, una teoria il cui nocciolo consiste in questo: i termini descrittivi usati dai legislatori nelle disposizioni funzionano in modo tale che il loro significato alcune volte è oggetto di *scoperta*, e altre volte è oggetto di *dicreazione* (ancorché parziale), da parte degli interpreti.

«Ho descritto il pensiero giuridico americano – afferma Herbert Hart (1977, p. 144) – come stretto fra due estremi, l'Incubo e il Nobile Sogno: la tesi secondo cui i giudici sempre creano, e mai trovano, il diritto che impongono alle parti in causa, e la tesi, opposta alla prima, secondo cui essi non creano mai diritto [...] La verità, forse poco emozionante, è che talvolta i giudici fanno una cosa, e talvolta fanno l'altra».

Ritengo che nessuna “teoria del significato”, per quanto fondata su autorevoli filosofie del linguaggio, possa offrire alle teorie intermedie il supporto di cui abbisognano. Esse – se effettivamente sostengono la tesi prima ipotizzata – inseguono, infatti, una chimera. Ma si tratta, nuovamente, di un problema che qui non posso affrontare per esteso. Mi limiterò, invece, a sollevare qualche dubbio sulla particolare “teoria del significato” sopra accennata.

In un paragrafo del suo recente libro *La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución*, José Juan Moreso (1997a, pp. 218-223) riferisce di un caso in cui

«según el punto de vista de la *Vigilia*, [...] hay suficiente objetividad y determinación, i.e. es posible *mostrar que de la Constitución se sigue una norma* [corsivo redazionale] contradictoria con la norma expresada por el artículo 21.2 de la Ley Orgánica enjuiciada».

Di che si è trattato? La vicenda, di estremo interesse, può essere narrata in poche battute. Nel 1992, il Parlamento spagnolo approvava una legge in materia di pubblica sicurezza (Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana), contenente una disposizione (art. 21.2), secondo cui:

«A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas [...] castiga el Código penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria [...]».

La disposizione veniva prontamente sottoposta al giudizio del Tribunal Constitucional (in seguito: Tribunal), per asserita incompatibilità con l'art. 18.2 della Costituzione spagnola, a tenore del quale:

«El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él

sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en el caso de flagrante delito».

Il Tribunal, nella sentenza n. 341 del 1993, dichiarava l'illegittimità dell'art. 21.2 della legge citata, per contrasto con l'art. 18.2 Cost. In base alla seguente argomentazione:

(i) la Costituzione non contiene alcuna disposizione che definisca il concetto di "flagrante delito";

(ii) la Costituzione, tuttavia, non è sorta dal nulla, in una situazione di vuoto («vacío jurídico»), ma all'interno di una «sociedad jurídicamente organizada»;

(iii) in tale società giuridicamente organizzata operano giuristi, giudici, e, in genere, specialisti del diritto, i quali intrattengono «ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas»;

(iv) nei discorsi degli specialisti, in particolare, si ha "flagrancia" di reato allorquando:

(a) sussista la «evidencia o percepción sensorial del delito»;

(b) sussista «la urgencia de la actuación policial»;

(v) dimodoché, conclude il Tribunal:

«Si el lenguaje constitucional *ha de seguir siendo significativo* – y ello es premisa firme de toda interpretación –, no cabe sino reconocer [corsivo redazionale] que estas connotaciones de la flagrancia (evidencia del delito y urgencia de la actividad policial) están presentes en el concepto inscrito en el artículo 18.2 de la Norma fundamental, precepto que, *al servirse de la noción tradicional* [corsivo redazionale], ha delimitado un derecho fundamental y, correlativamente, la intervención sobre el mismo del poder público».

La prima impressione, esaminando la motivazione del Tribunal, è che essa, paradossalmente, confermi *in toto* le tesi della scuola genovese, mettendo in luce, al contempo, il carattere parzialmente mistificatorio del resoconto che di essa offre, invece, la "Veglia".

Questa impressione, se non m'inganno, risulta corroborata da un'analisi, ancorché sommaria, della tesi che, secondo la Veglia, darebbero conto della situazione:

(V1) Dalla Costituzione si ricava («se sigue») una norma contraddittoria rispetto alla norma desumibile dall'art. 21.2 della legge organica censurata.

In che modo, tuttavia, la norma costituzionale "[...] salvo il caso di delitto la cui commissione sia evidente o percepibile mediante i sensi e sussista urgenza di un intervento delle forze dell'ordine" si ricaverebbe («se sigue») dal testo costituzionale «[...] salvo il caso di delitto flagrante»? Vediamo in breve.

(a) Lo stesso Tribunal ammette, nel primo passaggio della sua argomentazione, che la Costituzione tace quanto alla nozione di "flagrante delito". In altre parole, il testo costituzionale, in sé e per sé considerato, non esprimerebbe alcuna preferenza per una possibile interpretazione di "flagrante delito" a scapito di altre.

(b) Il testo costituzionale, inoltre, non contiene alcuna disposizione

sull'interpretazione della costituzione medesima, che imponga di attribuire ai vocaboli e alle locuzioni tecnico-giuridiche utilizzate nella Costituzione – come “flagrante delitto” – il significato corrispondente all'opinione generalizzata degli specialisti del diritto al momento dell'applicazione delle rilevanti disposizioni, e *in quanto* corrispondente all'opinione generalizzata degli specialisti.

La Costituzione non contiene, per usare un'espressione cara ad alcuni legislatori settecenteschi, alcuna disposizione che, letteralmente intesa, imponga o suggerisca ai giudici, nell'interpretare i termini tecnico-giuridici usati nelle disposizioni costituzionali, di “deferire” alle opinioni dei dottori.

Se non erro, nella Costituzione spagnola c'è un'unica disposizione in materia di interpretazione costituzionale, secondo cui:

«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» (art. 10.2 Cost.).

Apparentemente, pertanto, il Tribunale ha utilizzato un criterio interpretativo non espressamente prescritto dalla Costituzione: un criterio che lo stesso Tribunale ha scelto – e non può non aver scelto – scartando tacitamente altri criteri, sulla base di un'opzione valutativa in favore dei concetti che godano di un *pedigree* dottrinale, presumibilmente in quanto concetti atti ad assicurare la certezza del diritto sotto il profilo della univocità e della costanza terminologica del discorso delle fonti.

Questa premessa, assiologicamente compromessa in favore del valore della certezza (e a scapito, ad esempio, dell'obiettivo di una maggiore efficienza repressiva in materia di stupefacenti), è stata espressamente formulata dal Tribunale laddove afferma, un poco sibillantemente, a modo di regola tecnica rivolta a se stesso, che:

«Si el lenguaje constitucional *ha de seguir siendo significativo* – y ello es *premisa firme de toda interpretación* –, *no cabe sino reconocer* [corsivo redazionale] que [...]».

(c) L'art. 10.2 della Cost. contiene, come si è visto, un rinvio a documenti quali la “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” (rinvio espresso e nominato), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” e il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” (rinvio generico o recettizio).

È ragionevole desumere da essi il criterio interpretativo adottato dal Tribunale, a esclusione di altri? È ragionevole desumere da essi argomenti in favore della conclusione interpretativa cui il Tribunale è pervenuto, a esclusione di altre? Vediamo brevemente cosa statuiscano tali documenti in materia di libertà di domicilio.

La Dichiarazione universale stabilisce che:

«Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie [...] nella sua casa [...] Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze [...]» (art. 12);

«Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato [...] di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati» (art. 30).

La Convenzione europea stabilisce che:

«Ogni persona ha diritto al rispetto [...] del suo domicilio [...] Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione di diritti e delle libertà altrui» (art. 8)

«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato [...] di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione» (art. 17).

Infine, il Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che:

«Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime [...] nella sua casa [...]. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze [...]» (art. 17)

«Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato [...] di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso» (art. 5.1.).

Alla luce di tali disposizioni, sembra del tutto ragionevole sostenere:

che in nessun punto esse impongono ai giudici nazionali di interpretare le disposizioni in materia di domicilio deferendo unicamente alle opinioni dei giurisperiti locali;

che un'interpretazione di "flagrante delitto" conforme a quanto prescritto dal legislatore ordinario spagnolo nella legge organica n. 1 del 1992 non appare affatto manifestamente incompatibile con la protezione della libertà domiciliare da esse accordata ai singoli.

Si osservi, in proposito, che la Convenzione europea permette di introdurre limiti alla libertà domiciliare, purché ciò avvenga per legge, in una società democratica – e non v'è alcun dubbio che la società spagnola sia tale – e sia necessario per la «sicurezza nazionale», «l'ordine pubblico», «la prevenzione dei reati», «la protezione della salute o della morale», ecc.

Ne consegue, pertanto, che né il criterio interpretativo, né la conclusione interpretativa, accolti dal Tribunal risultano essere gli unici conformi al diritto umanitario internazionale di cui il Tribunal doveva tenere conto nell'interpretare l'art. 18.2 della Costituzione spagnola.

(d) Disposizioni sulla rilevanza ermeneutica della dottrina e della giurispru-

denza, nonché sull'interpretazione delle «norme» in generale, sono contenute nel «Titolo preliminar» del Código civil spagnolo (artt. 1.1, 1.6., 1.7., 3, 4).

Si tratta, però, di disposizioni di rango legislativo, sotto-ordinate rispetto alla Costituzione, la cui utilizzazione nell'interpretare un documento sovraordinato comporta fatalmente delle opzioni di politica del diritto. Ad esempio, l'opzione di subordinare l'interpretazione costituzionale a criteri stabiliti dal legislatore ordinario, oppure a criteri desumibili dalle disposizioni di rango legislativo, in quanto espressioni di principi generali informatori dell'intero discorso delle fonti, ivi incluso il discorso costituzionale.

(e) Il Tribunal, interpretando la locuzione «delito flagrante» nel senso (presentato come) corrente nella cultura giuridica, ha subordinato il dettato costituzionale alle elaborazioni dottrinali, compiendo una tipica operazione interpretativa, tutt'altro che di «mera scoperta» di norme preesistenti. Un'operazione che consiste invece, a seconda dei casi, nel censurare, nel vanificare, o perfino nel sabotare le politiche legislative mediante ricorso a «concetti unitari» (Tarello 1968a).

Di questa operazione, il caso in esame presenta tutti gli ingredienti.

In primo luogo, una disposizione costituzionale contenente una locuzione tecnico-giuridica («flagrante delito»).

In secondo luogo, una (forse secolare) elaborazione dottrinale sul «concetto» di *flagrante delito* – all'interno della quale, peraltro, molto probabilmente avrebbero potuto rinvenirsi opinioni contrastanti e accezioni più o meno estese rispetto a quella accolta.

In terzo luogo, una disposizione nella quale il legislatore ordinario introduce un'ipotesi di «flagranza di reato» che esula dalle ipotesi contemplate dalla tradizione dottrinale, per un evidente fine di politica criminale.

In quarto luogo, l'attribuzione alla locuzione costituzionale del significato dottrinale, assumendo l'identità concettuale tra «flagrante delito» in quanto usata nella Costituzione e «flagrante delito» in quanto usata nella giurisprudenza penale e negli scritti dei processualpenalisti, secondo lo schema dell'argomento sistematico di tipo dogmatico-concettualistico (Tarello 1980, cap. VIII; Guastini 1996).

Tale attribuzione di significato, si noti, è avvenuta *a titolo esclusivo*: nel senso che «flagrante delito» è stato inteso a significare ciò che suggerisce la dottrina, e *soltanto* ciò che suggerisce la dottrina, assumendo che, nel diritto spagnolo, si dia, e possa darsi, un solo – e *quel* solo – concetto di «flagrante delito».

In quinto luogo, come logica conseguenza della norma costituzionale così identificata, l'«accertamento» di un'incompatibilità fra norma costituzionale e norma di legge organica, e la susseguente invalidazione di quest'ultima (e vanificazione della connessa politica criminale)

Un'ultima osservazione. In un passo della motivazione, il Tribunal afferma che la disposizione costituzionale si sarebbe «servita» della «nozione tradizionale» di «flagrante delito» («precepto que, *al servirse* de la noción

tradicional [...]»). Si tratta di un uso evidentemente metaforico del linguaggio, con manifesti intenti retorico-argomentativi. Le disposizioni costituzionali infatti, di per sé, non si “servono” dei concetti dottrinali tratatici (a esclusione, poniamo, dei concetti dottrinali non tratatizi, dei concetti legislativi, ecc.): come non si servono della lavanderia all’incrocio con via Belgrano, né si servono martini ghiacciati sulla veranda del Venerabile Circolo degli Imbalsamatori.

(f) Il Tribunal accenna, sia pure fuggacemente, a quella che è forse la principale ragione per interpretare “flagrante delitto” secondo i suggerimenti della dottrina tradizionale, laddove afferma che:

«el artículo 18.2 de la Norma fundamental, [...] *al servirse de la noción tradicional* [corsivo redazionale], ha delimitado un derecho fundamental y, correlativamente, la intervención sobre el mismo del poder público».

Soltanto il concetto tradizionale di “flagrante delitto” offrirebbe, nell’opinione del Tribunal, una corretta delimitazione della libertà domiciliare e della facoltà dei pubblici poteri di interferire su di essa. Ciò presuppone una certa idea dei “giusti” limiti alla libertà domiciliare, non desumibile dalla Costituzione in sé e per sé considerata, ma a essa sovrapposta, per così dire, dall’esterno. O, in altri termini: un giudizio sul valore della libertà domiciliare, tacitamente compiuto e presupposto dal Tribunal.

(g) In conclusione: si può certo assentire alla tesi V1, secondo cui la norma applicata dal Tribunal nel caso appena esaminato “deriva” dalla Costituzione. A condizione, però, di non occultare che tale “derivazione” è il risultato di una serie di opzioni interpretative e assiologiche: alcune tacite, altre chiaramente documentate, sia pure mediante accenni, nella motivazione della sentenza.

Se, invece, con la tesi V1, si pretende di sostenere che il Tribunal non abbia fatto altro che “trovare” il diritto precostituito e applicarlo al caso di specie, allora tale tesi sfugge difficilmente all’accusa di mistificazione della realtà - ancorché in buona, e magari in ottima, fede.

(h) Quale potrebbe essere, invece, la ricostruzione dello stesso caso nei termini dell’apparato concettuale della scuola genovese?

In questa prospettiva, il discorso interpretativo del Tribunal potrebbe essere inteso, alternativamente a seconda dei dati di esperienza:

(i) come contenente un enunciato ascrivito fondato sulla rilevazione di una pluralità di interpretazioni-prodotto dottrinali (e non) tra loro difforni della locuzione “flagrante delitto”; nel quale caso l’enunciato interpretativo sarebbe, nella specie, una definizione stipulativa del tipo delle ridefinizioni selettive (*retro*, §§ 2.1., 2.2.):

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 18 Cost., questo Tribunal interpreta / definisce la locuzione ‘flagrante delitto’ a esprimere il significato X (come suggerito dalla tradizione dottrinale, e non invece a esprimere il significato X + Y, come proposto dal legislatore ordinario nella legge L, né X + K, come proposto dall’esimio prof. Tiburrón nel suo celebre *Tractatus maleficiorum*, né Z, come proposto dal Tribunale di Trujillo nel caso Habanera, ecc., ecc.)”;

(ii) come contenente un enunciato ascrittivo fondato sulla rilevazione dell'unica interpretazione-prodotto dottrinale della locuzione "flagrante delitto"; nel qual caso l'enunciato sarebbe, nella specie, una definizione stipulativa del tipo delle stipulazioni adesive. Una definizione in cui il Tribunal, pur potendo procedere a stipulazioni (anche in virtù della sua posizione istituzionale e del prestigio dei suoi componenti), ha scelto, conformisticamente, di non stipulare *quoad significationem*, né di procedere a una ridefinizione esplicativa (*retro*, § 2.2.):

"Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 Cost., questo Tribunal interpreta / definisce 'flagrante delitto' a esprimere il significato X (ovverosia, a designare l'unico concetto di 'flagrante delitto' desumibile dalla secolare elaborazione dottrinale e giurisprudenziale)".

In entrambi i casi, il Tribunal non ha "creato" il significato della locuzione "flagrante delitto", ma lo ha trovato (o ha assunto di averlo trovato) bello e pronto nei discorsi dei giudici, dei giuristi, e degli specialisti del diritto in genere. Questa circostanza, tuttavia, non comporta affatto – come credo di aver suggerito nelle considerazioni precedenti – che il Tribunal si sia limitato a "scoprire" una norma precostituita. Altre norme potevano del pari essere "scoperte" e "derivate" dalla Costituzione. Molteplici, e varie, sono state infatti le scelte del Tribunal: sia rispetto a valori (certezza e costanza concettuale, rispetto a efficienza nella repressione di certi reati; libertà domiciliare con i limiti indicati dalla dottrina tradizionale rispetto a libertà domiciliare con limiti diversi, più o meno ampi); sia rispetto a criteri interpretativi (significato dottrinale tradizionale, rispetto a significati dottrinali non tradizionali, o suggeriti dal diritto internazionale umanitario, o adeguati alle mutate circostanze, ecc.).

5. *Semantica del neustico, servizi della dottrina, giochi interpretativi*

L'ultima tesi attribuita alla (presunta) scuola genovese, di cui intendo brevemente discutere è, come accennato, la seguente:

(G4) Il neustico degli enunciati prescrittivi giuridici influisce sul frastico di tali enunciati, rendendolo peculiarmente indeterminato.

Assumendo, per semplificare, che i termini con cui la tesi è stata formulata non pongano particolari problemi interpretativi, occorre tuttavia osservare che essa si presta a essere intesa in non meno di due modi distinti.

Da un lato, se l'accento cade, per così dire, su "enunciati *prescrittivi* giuridici", allora la tesi G4 è una tesi sulla peculiare indeterminatezza degli enunciati prescrittivi, di cui gli enunciati prescrittivi giuridici non sono che una sotto-classe.

Dall'altro, se l'accento cade, invece, su "enunciati *prescrittivi giuridici*", allora la tesi G4 non verte necessariamente su tutti gli enunciati prescrittivi, e dunque anche su quelli giuridici in quanto sotto-classe dei primi, ma soltanto su

quegli enunciati che siano prescrittivi e giuridici.

Chiamerò la prima tesi: (G4.1) tesi della peculiare indeterminazione degli enunciati prescrittivi; e la seconda tesi: (G4.2) tesi della peculiare indeterminazione degli enunciati giuridici.

Questa precisazione non è (del tutto) oziosa, per due motivi.

L'argomentazione di Moreso (1997b, pp. 2-5) contro lo scetticismo tarelliano ha, apparentemente, come bersaglio la tesi G4.1, ma non anche la tesi G4.2.

Sebbene si possano attribuire a Tarello (1968a) entrambe le tesi, è la seconda tesi che, a mio parere, presenta una maggiore fecondità nella prospettiva di una teoria "realistica" dell'interpretazione giuridica: ovvero di una teoria che dia adeguatamente conto dei fenomeni su cui verte. Come cercherò di mettere in luce, dopo aver esaminato gli argomenti di Moreso.

5.1. *Moreso v. Tarello*

5.1.1. *La posizione di Tarello*

Occorre anzitutto riferire brevemente i contenuti dello scritto di Tarello (1968a) su cui, se non m'inganno, si appuntano le obiezioni di Moreso.

(i) Come è noto, secondo Richard M. Hare (1952), dati ad esempio gli enunciati:

(1) Mario chiude una finestra.

e

(2) Mario, chiudi una finestra!

è utile distinguere in ciascuno di essi (o meglio: nel significato espresso da ciascuno di essi) due elementi: un elemento referenziale, o "frastico", e un elemento funzionale, o "neustico". È utile, inoltre, distinguere fra neustici descrittivi, che contraddistinguono le asserzioni, e neustici prescrittivi, che contraddistinguono le prescrizioni (fra cui gli imperativi). Asserzioni e prescrizioni sono infatti comunicazioni eterogenee: non è possibile "ridurre" le prescrizioni ad asserzioni, o viceversa.

Alla luce di ciò, Hare ritiene che enunciati come (1) e (2) possano essere riformulati, senza perdita di significato, nel seguente modo:

(1a) Mario chiudere una finestra, sì.

(2a) Mario chiudere una finestra, per favore.

ove "Mario chiudere una finestra" rappresenta il frastico di ciascuno dei due enunciati, e le espressioni "sì" (*yes*) e "per favore" (*please*) ne simboleggiano, rispettivamente, il neustico descrittivo e il neustico prescrittivo.

(ii) Tarello osserva che l'analisi di Hare può suggerire (e ha, di fatto, suggerito) le seguenti tesi sulla interpretazione degli enunciati in funzione precettiva (cui mi riferirò, per brevità, con: "tesi di Hare"):

(H1) interpretare un enunciato precettivo consiste nell'individuare il significato della sua parte frastica;

(H2) i criteri interpretativi e i limiti all'interpretazione di un enunciato «non mutano con il mutare del neustico» (Tarello 1968, p. 771).

Da ciò conseguono due ulteriori tesi:

(H3) per individuare il significato della parte frastica di un enunciato (prescrittivo o assertivo) si può – e si deve – ritenere del tutto irrilevante il neustico dell'enunciato stesso (ovverossia, ci si può, e ci si deve, disinteressare totalmente del fatto che l'esito dell'interpretazione sia un precetto oppure un'asserzione);

(H4) se due enunciati (formulati in relazione a una stessa situazione), di cui uno assertivo e uno precettivo, sono identici sotto il profilo delle parole usate per designare il loro rispettivo frastico, allora hanno *lo stesso frastico*, indipendentemente dall'aver un neustico differente.

(iii) Tarello ritiene, tuttavia:

(a) che le tesi di Hare siano erronee;

(b) che sia, invece, empiricamente corretta la tesi della “semantica del neustico”, secondo cui: la funzione precettiva di un enunciato – «la presenza cioè di un neustico precettivo nella proposizione che un enunciato esprime» – è «un fattore rilevante in sede d'interpretazione dell'enunciato» (Tarello 1968, pp. 772, 761).

(iv) Per sostenere la tesi della “semantica del neustico”, Tarello ipotizza una situazione nella quale, a suo avviso, due enunciati come (1) e (2), identici sotto il profilo della parte frastica, non avrebbero lo stesso frastico, come sostenuto invece dalle tesi di Hare.

Siamo in una stanza con quattro finestre, due oblò, e una porta; le finestre, gli oblò, e la porta sono aperti; una fastidiosa corrente d'aria si stabilisce tra una delle finestre e uno degli oblò, da un lato, e la porta, dall'altro.

In tale situazione, il frastico di (1) “Mario chiude una finestra” sarà pacificamente («in qualunque ambiente sociale») identificato con:

(1a) Mario chiudere una (qualunque) finestra.

L'enunciato (1) inoltre, così inteso alla luce del significato corrente di “chiudere” e di “finestra”, sarà ritenuto esprimere una asserzione vera se, al momento del suo proferimento, un individuo chiamato Mario sta effettivamente chiudendo una (qualunque) finestra; sarà invece ritenuto esprimere un'asserzione falsa se, poniamo, l'individuo chiamato Mario sta chiudendo la porta, o uno degli oblò, o tutti gli oblò, o simultaneamente tutte le quattro finestre.

Si consideri ora il proferimento, in quella stessa situazione, dell'enunciato (2) “Mario, chiudi una finestra!”.

In tale caso, secondo Tarello, non sarebbe affatto pacifico – e in particolare: non sarebbe affatto pacifico per il destinatario del precetto e «provocherebbe sorpresa e perplessità in qualunque ambiente sociale» – che il frastico di (2) venisse identificato con:

(2a) Mario chiudere una (qualunque) finestra.

anziché con:

(2b) Mario chiudere la finestra e l'oblò da cui penetra la corrente che mi fa

volare i fogli.

In conclusione, secondo Tarello, in tale situazione sarebbe pacifico, sia per il destinatario del precetto personale, individuale e concreto, sia nella prospettiva di “qualunque ambiente sociale”:

(a) non interpretare la parte frastica dell’enunciato precettivo unicamente, e irriflessivamente, secondo gli usi lessicali correnti delle parole in essa utilizzate;

(b) interpretare la parte frastica dell’enunciato precettivo tenendo conto della presumibile intenzione dell’emittente e/o del presumibile scopo del precetto. Ciò che, invece, non accaderebbe, *nella situazione così descritta*, per l’interpretazione della parte frastica dell’enunciato assertivo “Mario chiude una finestra”.

L’esempio addotto da Tarello, se plausibile, sarebbe di per se sufficiente a inficiare le tesi di Hare: per esse, infatti, *in nessun caso* il neustico (assertivo o precettivo) di un enunciato è un fattore rilevante nell’interpretazione della sua parte frastica (H3) – e in tutti i casi, due enunciati identici sotto il profilo della parte frastica hanno lo stesso frastico, indipendentemente dal loro neustico (H4).

L’esempio, secondo Tarello, metterebbe inoltre in luce almeno un profilo di specifica rilevanza interpretativa del neustico precettivo, che è opportuno segnalare: *il neustico precettivo trasforma in assiologicamente compromettente (e compromessa) una mossa che, invece, nella interpretazione degli enunciati assertivi appare di solito del tutto adiafora*. Si tratta, in particolare, della interpretazione degli enunciati secondo il significato lessicale, o corrente, delle parole in essi utilizzate. Invero, se il destinatario del precetto avesse seguito *quel* criterio a scapito del criterio dell’intenzione dell’emittente e/o dello scopo del precetto, avrebbe tenuto un comportamento (configurabile, quantomeno da un certo punto di vista, come) “in frode al precetto”: ligio alla lettera, ma ragionevolmente in spregio al suo “spirito”.

Si noti, incidentalmente, che in quanto precede a Tarello non preme mettere in luce la peculiare indeterminatezza degli enunciati prescrittivi (esprimenti precetti personali, individuali, e concreti). L’indeterminatezza di quel tipo di enunciati precettivi è, invero, del tutto contingente e casuale.

Secondo Tarello, la stessa cosa non può invece affermarsi, per ragioni sempre contingenti ma non puramente casuali, per gli enunciati precettivi giuridici, nella cultura e organizzazione giuridica italiana (degli anni ’50 e ’60).

Ma prima di affrontare quest’ultimo argomento, occorre esaminare le obiezioni di Moreso alle posizioni su esposte.

5.1.2. *Le obiezioni di Moreso*

Moreso, come anticipato, attribuisce a Tarello la tesi secondo cui gli enunciati prescrittivi, inclusi gli enunciati prescrittivi giuridici, sarebbero peculiarmente indeterminati (G4), e contrappone a tale tesi la tesi secondo cui:

(O3’) Lo scetticismo genovese appare, a ben vedere, teoricamente infondato.

Invero, Giovanni Tarello, in uno degli scritti più venerati dalla scuola (Tarello 1968), non avrebbe offerto ragioni adeguate in favore della (peculiare) indeterminatezza degli enunciati prescrittivi, inclusi gli enunciati prescrittivi giuridici.

Se quanto ho detto prima è corretto, nel discutere la tesi della “semantica del neustico” Tarello distingue:

in primo luogo, fra enunciati precettivi esprimenti precetti personali, individuali, e concreti, da un lato, ed enunciati prescrittivi del discorso delle fonti del diritto, con particolare riguardo al diritto italiano negli anni '50 e '60, dall'altro;

in secondo luogo, fra la questione della rilevanza interpretativa del neustico, e in particolare del neustico precettivo, da un lato, e la questione della “indeterminatezza” degli enunciati prescrittivi giuridici (intesa come non prevedibilità e non controllabilità degli esiti della loro interpretazione in un particolare contesto spazio-temporale), dall'altro.

La prima distinzione è operata per mettere in luce la specificità della rilevanza interpretativa del neustico di enunciati precettivi giuridici del diritto italiano.

La seconda distinzione è operata per mettere in luce che non c'è connessione necessaria fra la rilevanza interpretativa del neustico e la indeterminatezza degli enunciati.

Sebbene le obiezioni di Moreso, apparentemente, ignorino tali distinzioni, è nondimeno utile esaminarle (invero potrei avere offerto, sia pure inconsapevolmente, una lettura ingannevole del saggio di Tarello). Di che obiezioni si tratta?

Si tratta, se non erro, di non meno di quattro obiezioni, fra loro correlate, così formulabili:

(OM1) la indeterminatezza di enunciati prescrittivi come l'enunciato (2) non dipende affatto dalla presenza di un neustico precettivo, ma dal difetto di “eternizzazione”. Una volta eternizzati, infatti, tali enunciati si rivelano determinati (o univoci).

(OM2) La indeterminatezza non è affatto una caratteristica peculiare degli enunciati precettivi (non ancora eternizzati); anche gli enunciati assertivi (non ancora eternizzati) sono tipicamente indeterminati:

«Si yo pregunto si la ventana está cerrada, y por el contexto es claro a que ventana me refiero, una respuesta asertiva de carácter afirmativo también será falsa si va referida a una ventana irrelevante al contexto al que me refiero».

(OM3) Contrariamente a quanto sostiene Tarello, un enunciato assertivo eterno ha lo stesso frastico del corrispondente enunciato precettivo eterno, indipendentemente dal loro rispettivo neustico e in virtù del processo di eternizzazione:

«Si tomamos en cuenta la idea de oraciones eternas, como portadoras de valores de verdad, entonces una oración asertiva eterna comparte con su correspondiente oración prescriptiva eterna el mismo frástico, el mismo contenido significativo, y sólo se distingue por su néustico».

(OM4) Alla luce delle precedenti obiezioni, Tarello si troverebbe di fronte al seguente dilemma:

o, accogliendo le obiezioni OM1-OM3, rinuncia a configurare l'indeterminatezza degli enunciati precettivi come una variabile dipendente del neustico precettivo, oppure è costretto ad ammettere che anche gli enunciati assertivi siano parimenti indeterminati, così accedendo a uno «scetticismo globale che, a quanto pare, Tarello voleva evitare» (Moreso 1997b, p. 5).

5.1.3. Alcune contro-obiezioni

Assumendo che le quattro obiezioni siano pertinenti, cosa replicare?

Prima contro-obiezione. Quanto alla prima obiezione (OM1) si potrebbe replicare che non è affatto chiaro in che consista il processo di eternizzazione di un enunciato; né, in ogni caso, è pacifico che tale processo possieda le virtù che Moreso gli attribuisce.

Seguendo le indicazioni di Quine (1970, pp. 13-14), che costituisce apparentemente la fonte da cui Moreso ha tratto l'idea della eternizzazione degli enunciati, procediamo alla eternizzazione degli enunciati (1) e (2), esplicitandone le coordinate spaziali, temporali, e personali.

Così facendo, potremmo ad esempio pervenire ai seguenti due enunciati:

(1') Mario Rossi (di Filippo) chiude una finestra dello studio di Arrigo Verdi, in via del Sicomoro 37, alle ore 17,54 del giorno 4 ottobre 1998.

(2') Mario Rossi (di Filippo), chiudi una finestra dello studio di Arrigo Verdi, in via del Sicomoro 37, alle ore 17,54 del giorno 4 ottobre 1998!

Ebbene, questi enunciati, in sé e per sé considerati, ripropongono gli stessi problemi degli enunciati di partenza. Quale finestra deve chiudere Mario Rossi, alle ore 17, 54 del 4 ottobre 1998, nello studio di Arrigo Verdi?

Questi problemi possono essere risolti soltanto procedendo a un'interpretazione complessiva degli enunciati di partenza, rispetto alla quale gli interpreti si troveranno, molto presumibilmente, nelle posizioni indicate da Tarello.

Se la tesi di Tarello è scorretta, ciò, apparentemente, non può essere messo in luce in base a una semplice eternizzazione degli enunciati sotto il profilo spazio-temporale. Gli enunciati devono essere eternizzati anche sotto il profilo del loro contenuto: ovverosia, dei comportamenti su cui vertono.

Seconda contro-obiezione. Quanto alla seconda obiezione (OM2) si potrebbe replicare come segue.

(a) In primo luogo, Tarello non intendeva escludere che anche gli enunciati assertivi possano rivelarsi indeterminati, con conseguente necessità, per i destinatari o fruitori, di ricorrere a informazioni supplementari fornite dall'emittente e/o dal contesto. Tarello intendeva unicamente mettere in luce, contro le tesi di Hare, che vi sono casi in cui il neustico precettivo ha una rilevanza interpretativa, *diversa* dalla rilevanza interpretativa del neustico assertivo di un enunciato avente la stessa parte frastica dell'enunciato precettivo.

(b) In secondo luogo, il controesempio di Moreso non è calzante. Per la seguente ragione.

L'enunciato assertivo addotto da Moreso come controesempio alla tesi tarelliana è, a ben vedere, non già un enunciato assertivo in sé e per sé considerato (come è, invece, nell'esempio di Tarello), ma un enunciato assertivo che costituisce la risposta a un particolare enunciato interrogativo.

Le due situazioni – rispettivamente: la emissione di un enunciato assertivo in risposta di un enunciato interrogativo; la emissione di un enunciato assertivo in sé e per sé – mi sembrano alquanto diverse.

Mediante un enunciato interrogativo come quello esemplificato da Moreso, l'emittente non comunica al destinatario un'informazione – “Mario ha chiuso una finestra”, “Mario sta chiudendo una finestra” – ma *chiede* al destinatario di fornirgliene una: “Mario ha chiuso una finestra?”. In particolare, l'emittente chiede al destinatario di tenere un certo comportamento nei suoi confronti: a pena, nella migliore delle ipotesi, di passare per tonto o per maleducato. La situazione del destinatario di tale domanda presenta pertanto forti analogie con quella del destinatario di un precetto (tralasciando la questione della riducibilità degli interrogativi a precetti o ad asserzioni). In entrambi i casi, infatti, al destinatario della comunicazione si chiede di fare qualcosa, ponendolo nella situazione di dover scegliere se, come, e fino a che punto, cooperare con l'interlocutore. Nel caso del destinatario della domanda “Mario ha chiuso una finestra?”, la cooperazione comporta solitamente di rispondere tenendo conto non solo dello stato dei luoghi (se nella stanza vi sia una o più finestre; se tali finestre siano tutte chiuse, o tutte aperte, o alcune chiuse ed altre aperte, ecc.), ma altresì dall'intenzione di chi pone la domanda (sulla chiusura di quale finestra vuole costui che gli fornisca una risposta?).

Si può quindi concedere che, come mette in luce Moreso, la verità o la falsità di tale asserzione, *nella prospettiva dell'emittente*, dipenda non soltanto dallo stato dei luoghi, ma altresì dall'intenzione dell'emittente stesso (e dal significato da esso specificamente attribuito alle parole usate nella domanda). Ma ciò, data l'analogia tra la situazione di chi risponde a quella domanda e la situazione di chi riceve l'ordine di chiudere la finestra, sembra piuttosto confermare, che confutare, la tesi di Tarello.

Si pensi, a conferma di ciò, al destinatario, magari casuale, di un enunciato assertivo come: “Mario sta chiudendo una finestra”. In questo caso, l'emittente dell'asserzione non sta chiedendo al destinatario alcuna forma di cooperazione. Il destinatario non deve fare nulla. Alla luce di quali fattori sarà verificata tale asserzione? Sembra di poter concludere quanto segue: mentre nelle due situazioni precedenti (precetto e domanda) si hanno delle transazioni linguistiche tra le cui regole v'è la regola della cooperazione, la quale impone di tenere conto anche dell'intenzione dell'emittente, in questo caso non v'è alcuna transazione: e il ricorso all'intenzione dell'emittente, oltre che allo stato dei luoghi e al senso corrente delle parole, appare tutt'al più eventuale, non sistematico.

Terza contro-obiezione. Alla terza obiezione di Moreso (OM3) si può

replicare quanto segue: Che cosa vuol dire che un enunciato assertivo “corrisponde” a un enunciato precettivo?

Si possono ipotizzare, in proposito, due diversi rapporti fra un enunciato prescrittivo e un enunciato assertivo, sotto il profilo della “direzione” della corrispondenza:

un primo tipo di corrispondenza va dall’enunciato assertivo all’enunciato prescrittivo;

un secondo tipo di corrispondenza va, invece, dall’enunciato prescrittivo all’enunciato assertivo.

Enunciati assertivi “corrispondenti” a enunciati prescrittivi. Credo che Moreso avesse in mente il primo tipo di corrispondenza: un’asserzione è “corrispondente” a un precetto se le condizioni di verità dell’asserzione coincidono con le condizioni di efficacia del precetto. Se, in altre parole, l’asserzione è (eternamente) vera, qualora il precetto sia stato (eternamente) adempiuto.

Scrive infatti Moreso (1997a, p. 26):

«El significado de las oraciones prescriptivas o imperativas está determinado por las condiciones de verdad de determinadas oraciones que describen un mundo en donde los imperativos siempre son cumplidos, un mundo deonticamente perfecto»;

e poche pagine dopo, cita il seguente passo di Jørgensen (Moreso 1997a, p. 29; e cfr. Ross 1941, pp. 77-78):

«Una oración imperativa tiene significado si y sólo si la oración indicativa correspondiente, *que puede derivarse de ella y que describe su contenido* [corsivo redazionale], es significativa».

In questo caso, i due enunciati hanno per ipotesi lo stesso frastico. Quale? In proposito, sembra di poter ragionevolmente sostenere che l’identificazione del frastico dell’enunciato assertivo sia, nella situazione ipotizzata, una variabile dipendente dell’identificazione del frastico dell’enunciato prescrittivo.

In altre parole: l’interpretazione dell’enunciato assertivo (1’) presuppone che si sia previamente interpretato (2’), stabilendo quali ne siano le condizioni di efficacia. Solo dopo aver stabilito ciò – ad esempio, solo dopo aver stabilito che “Mario, chiudi una finestra!” significa “Mario, chiudi la finestra e l’oblò che fanno corrente!”, oppure significa “Mario, chiudi una qualunque finestra! – è possibile individuare le condizioni di efficacia del precetto – ad esempio, chiudere una certa finestra e un certo oblò dello studio di Arrigo Verdi, oppure chiudere una qualunque finestra dello studio di Arrigo Verdi; e diviene altresì possibile formulare, in base a ciò, i due enunciati assertivi eterni la cui verità dipende dall’osservanza del precetto (come previamente precisato):

(1’.1) Mario Rossi (di Filippo) chiude la finestra e l’oblò che fanno corrente nello studio di Arrigo Verdi, in via del Sicomoro 37, alle ore 17,54 del giorno 12 febbraio 1998.

(1’.2) Mario Rossi (di Filippo) chiude una qualunque finestra dello studio di Arrigo Verdi, in via del Sicomoro 37, alle ore 17,54 del giorno 12 febbraio

1998.

Enunciati prescrittivi “corrispondenti” a enunciati assertivi. In questo caso, l’interpretazione della parte frastica dell’enunciato prescrittivo (2) “Mario, chiudi una finestra!” è una variabile dipendente della previa interpretazione della parte frastica dell’enunciato assertivo (1) “Mario ha chiuso una finestra”. Ciò significa che le condizioni di efficacia di (2) coincidono con le condizioni di verità di (1). L’interpretazione di (1), tuttavia, a meno di configurarla come un’operazione sotto un “velo d’ignoranza”, per cui l’interprete non sa che dalla identificazione delle condizioni di verità di (1) dipende l’identificazione delle condizioni di efficacia di (2), appare condizionata da tale risultato. Dimodoché, non pare irragionevole sostenere che anche in questa prospettiva, nell’interpretazione di un enunciato assertivo correlato, nel modo indicato, a un certo enunciato prescrittivo, giocheranno gli stessi fattori che giocherebbero se si dovesse interpretare *per primo* l’enunciato prescrittivo.

Se le precedenti considerazioni sono corrette, il “test di eternizzazione” non offre apparentemente alcun sostegno alla tesi secondo cui (1) e (2) avrebbero lo stesso frastico, indipendentemente dal loro neustico.

Né offre alcun argomento per negare che il neustico precettivo possa influire sul frastico nei modi indicati da Tarello.

Al contrario, l’esempio mette in luce:

che il neustico prescrittivo influisce, paradossalmente, anche sull’interpretazione della parte frastica degli enunciati assertivi “corrispondenti” a enunciati prescrittivi;

che, in particolare, il frastico di (1) coincide con il frastico di (2) sicuramente in un caso: quando (1) esprime l’asserzione le cui condizioni di verità coincidono con le condizioni di efficacia (previamente e indipendentemente identificate) del precetto. Ma in tale caso l’attribuzione di significato all’enunciato assertivo (1) è una variabile dipendente della (previa) attribuzione di significato all’enunciato prescrittivo (2).

Quarta contro-obiezione. Alla quarta obiezione di Moreso (OM4) si potrebbe replicare quanto segue.

Tarello non avrebbe alcuna difficoltà a perseverare nella tesi della (contingente) indeterminatezza degli enunciati precettivi e degli enunciati assertivi (anche se di questi ultimi, a onor del vero, non si interessa). Invero, quali mai potrebbero essere, dal suo punto di vista, le conseguenze di ciò? Non, apparentemente, lo scetticismo globale agitato da Moreso. Se un enunciato assertivo è indeterminato, non è indeterminata ciascuna delle diverse proposizioni assertive che ne costituiscono possibili e/o ragionevoli significati. Dei quali si potrà solitamente indagare la verità o falsità.

5.2. I servizi della dottrina

La tesi (G4.2.) sostiene che il neustico degli enunciati prescrittivi *giuridici* influisce sul frastico di tali enunciati, rendendolo peculiarmente indeterminato.

Alla luce delle considerazioni precedenti e del saggio di Tarello (1968a), la tesi può essere meglio precisata, riformulandola ad esempio nei seguenti termini:

(G4.2') Il neustico degli enunciati prescrittivi *giuridici* influisce sull'interpretazione dei termini designanti il frastico di tali enunciati, rendendo l'esito di tale attività peculiarmente meno prevedibile, e più indeterminato, dell'esito dell'interpretazione del frastico, espresso negli stessi termini, di un enunciato assertivo.

Nonostante la precisazione, la tesi permane oscura. In che modo il neustico "influirebbe" sull'interpretazione della parte frastica delle disposizioni? In che senso le disposizioni sarebbero "peculiarmente" indeterminate? Quali fattori, assenti nell'interpretazione degli enunciati assertivi, giocherebbero invece un ruolo perturbativo nell'interpretazione delle disposizioni?

Soccorrono, in proposito, alcuni passi di Tarello (1968a, pp. 787, 788), a mio avviso estremamente illuminanti:

«Anche nel caso di precetti impersonali, generali, astratti, come sono per lo meno una parte importantissima dei precetti giuridici, la presenza di un neustico precettivo non è senza influenza sul significato della parte descrittiva dell'enunciato che esprime il precetto (o, se si preferisce, della parte dell'enunciato precettivo che esprime il frastico). Infatti la presenza del neustico precettivo, *la riconducibilità cioè dell'enunciato ad un sistema di precetti giuridici, vale ad escludere una interpretazione della parte descrittiva che non tenga conto della intermediazione del servizio della dottrina giuridica* [corsivo redazionale] [...] Di fronte [...] ad un enunciato [...] secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre [è necessario, ndr] avervi interesse", una volta assunto che si tratta di un enunciato esprime un precetto che fa parte dell'ordinamento giuridico italiano [...] a nessuno verrebbe in mente di interpretare "domanda", "contraddire", "interesse" secondo l'uso del linguaggio ordinario, e senza tener conto del servizio della cosiddetta dottrina giuridica (magari per criticare questo servizio e per dire che l'enunciato non ha senso: ma ecco che così facendo si farebbe di nuovo della dottrina giuridica) [...] *la presenza di un neustico precettivo, cioè la riconducibilità dell'enunciato al sistema dei precetti costituenti l'ordinamento giuridico italiano, ha sulla interpretazione della parte descrittiva dell'enunciato una particolare influenza, costituita dall'assoggettamento di tale interpretazione ad una serie di altri precetti (più deboli: precetti del tipo "consigli" o "proposte" e non del tipo "norme giuridiche") costituiti appunto dalle proposte della dottrina giuridica* [corsivo redazionale]».

I passi permettono di precisare ulteriormente la posizione di Tarello – e il contenuto della tesi G4.2'. Al fine di renderla maggiormente perspicua, introdurrò la nozione di "regole interpretative".

L'interpretazione degli enunciati in una lingua naturale, e di conseguenza la loro determinatezza o indeterminatezza nella prospettiva degli interpreti,

dipendono, oltre che da usi linguistici e grammaticali, da un complesso, variamente articolato, di regole che chiamerò “regole interpretative”.

Tali regole determinano in quali modi si deve, si può, è ragionevole, o è irragionevole, attribuire significato ai vocaboli che compongono gli enunciati, nonché agli enunciati complessivamente considerati.

Nell’ambito delle regole interpretative latamente intese, è possibile distinguere quantomeno fra:

- (1) regole semantiche;
- (2) regole sintattiche;
- (3) regole metodologiche.

Le regole semantiche consistono in definizioni stipulative del significato di vocaboli o locuzioni.

Le regole sintattiche consistono in prescrizioni relative alla costruzione sintattica degli enunciati e delle espressioni in lingua in genere.

Le regole metodologiche prescrivono, ad esempio:

- (a) quali atteggiamenti tenere rispetto ai discorsi oggetto d’interpretazione;
- (b) se e quali usi linguistici considerare rilevanti, e in che modo;
- (c) se e quali usi grammaticali considerare rilevanti, e in che modo;
- (d) se e quali regole semantiche considerare rilevanti, e in che modo;
- (e) se e quali regole sintattiche considerare rilevanti, e in che modo;
- (f) quali fattori extralinguistici considerare rilevanti, o irrilevanti,

nell’interpretare vocaboli e enunciati (volontà dell’emittente, interessi dell’emittente, interessi del destinatario, natura delle cose, scopo dell’enunciato, valori fondamentali della comunità, ecc.).

Nella prospettiva delle “regole interpretative”, la tesi G4.2’ può essere intesa nel seguente modo:

Di fatto, nella cultura e nell’organizzazione giuridica italiana (degli anni ’50 e ’60: ma la situazione mi sembra sia rimasta immutata), le disposizioni presentano tipicamente un margine di indeterminatezza maggiore rispetto a quello degli enunciati assertivi (e precettivi) ordinari, a causa delle peculiari caratteristiche delle regole interpretative utilizzabili nell’attribuire loro un significato.

Di che caratteristiche si tratta?

In primo luogo, è un’insieme di regole diverso e più ampio dell’insieme di regole che presiedono all’interpretazione degli enunciati assertivi ordinari (ovverossia, degli enunciati esprimenti asserzioni nel contesto del comune conversare). L’interpretazione di questi ultimi dipende da un insieme alquanto limitato di regole interpretative, composto essenzialmente di regole metodologiche “ordinarie” (come metterò in luce tra breve).

L’interpretazione delle disposizioni, per contro, è disciplinata da un complesso di regole interpretative – semantiche, sintattiche, e metodologiche – formulate dai legislatori (“regole interpretative legislative”), dai giudici (“regole interpretative giudiziali”), e dai giuristi (“regole interpretative dottrinali”) – queste ultime soltanto espressamente menzionate in Tarello (1968a), per la

particolare preminenza rispetto a quelle legislative e giudiziali (ma cfr. Tarello 1980).

In secondo luogo, è un insieme di regole in buona parte concorrenti e confliggenti, che possono essere usate, e sono spesso usate, per attribuire a quasi tutte le disposizioni una pluralità di significati alternativi.

Il neustico prescrittivo “influisce” pertanto sull’interpretazione delle disposizioni, poiché, quantomeno nell’esperienza giuridica italiana (ma la conclusione credo possa valere, con le opportune precisazioni, per buona parte delle esperienze giuridiche occidentali), ha, per così dire, un effetto moltiplicatore delle pertinenti regole interpretative.

Fuor di metafora: se si è stabilito che un enunciato non è un enunciato assertivo (o precettivo) ordinario, ma un enunciato prescrittivo del discorso delle fonti del diritto, allora divengono ragionevolmente applicabili regole interpretative che sarebbe (sentito come) irragionevole applicare all’interpretazione di enunciati assertivi (o precettivi) ordinari; le quali regole permettono solitamente di accreditare, per uno stesso enunciato, una pluralità di interpretazioni-prodotto alternative, rendendoli, in questo modo, peculiarmente indeterminati.

Ritengo, in conclusione, che fosse questo, e non altro, ciò che a Tarello premeva mettere in luce, sostenendo la tesi della semantica del neustico con riguardo agli enunciati prescrittivi giuridici (G4.2).

Occorre peraltro distinguere due elementi nella ricostruzione precedente: un dato strutturale e un dato contingente.

Il dato strutturale è rappresentato dall’utilizzabilità, nell’attribuire significato alle disposizioni, di non meno di tre insiemi di regole interpretative (nei quali possono essere variamente richiamate le regole interpretative ordinarie)..

Il dato contingente è rappresentato dal fatto che quei tre insiemi, per come possono essere utilizzati qui e ora, funzionano tipicamente da generatori di indeterminatezza.

I due dati, com’è ovvio, non sono necessariamente connessi. Ben potrebbe darsi un’esperienza giuridica nella quale al dato strutturale si accompagnino modi di utilizzare i tre insiemi di regole interpretative, tali da volerli in generatori di maggiore determinatezza.

5.3. Giochi interpretativi

La discussione della tesi G4.2 appare particolarmente feconda, ai fini di una teoria realistica dell’interpretazione delle disposizioni giuridiche, per la seguente ragione: essa mette in luce che, per le particolari vicende della cultura e delle istituzioni giuridiche occidentali, l’interpretazione di enunciati assertivi ordinari è, per così dire, a un gioco interpretativo diverso dai giochi di “interpretazione delle disposizioni (costituzionali, legislative, regolamentari, ecc.)”.

Nelle pagine seguenti, cercherò di esporre le principali differenze fra i due tipi di giochi (oltre a quelle prima accennate: *retro*, § 2.2.), servendomi, a tale

fine, di una tipologia dei giochi interpretativi affatto provvisoria, rudimentale, senza pretese di esclusività o di esaustività.

5.3.1. *Giochi interpretativi: una tipologia provvisoria*

Può essere utile distinguere quantomeno fra i seguenti tipi di gioco interpretativo: (1) giochi semplici e giochi complessi; (2) giochi con finalità cognitive e giochi con finalità pratiche; (3) giochi a nomopoiesi riservata e giochi a nomopoiesi diffusa; (4) giochi a nomopoiesi separata e giochi a nomopoiesi contestuale; (5) giochi senza reinterpretazione e giochi reinterpretativi.

5.3.1.1. *Giochi semplici e giochi complessi*

Per “gioco semplice” intendo un gioco interpretativo nel quale gli interpreti, nell’attribuire significato a enunciati, possono (ragionevolmente) usare un solo insieme di regole interpretative metodologiche. In altre parole, l’uso di regole diverse da quelle (ritenute) appartenenti all’insieme è precluso e dà luogo a interpretazioni, a seconda dei casi, “bizzarre”, “inaccettabili”, “irragionevoli”, “invalidi”, “nulle”, ecc.

Per “gioco complesso” intendo, invece, un gioco interpretativo nel quale gli interpreti possono (ragionevolmente) utilizzare due o più insiemi di regole interpretative metodologiche.

All’interno dei giochi complessi, può essere utile distinguere ulteriormente fra giochi “stabilmente ordinati” e giochi “ordinati *ad hoc*, o anarchici”.

I primi contengono delle meta-regole metodologiche che istituiscono un ordine preferenziale tendenzialmente fisso fra i diversi insiemi di regole metodologiche utilizzabili.

I secondi non contengono alcuna regola siffatta: dimodoché l’ordine preferenziale è affidato ai giocatori-interpreti, i quali istituiranno delle gerarchie mobili, *ad hoc*, secondo gli interessi di volta in volta perseguiti (salvo, beninteso, l’assolvimento di eventuali oneri di argomentazione e giustificazione).

5.3.1.2. *Giochi con finalità cognitive e giochi con finalità pratiche*

Nei “giochi con finalità cognitive” l’obiettivo primario degli interpreti consiste nel ricavare, dai discorsi a essi indirizzati o da essi comunque fruiti, il maggior numero possibile di informazioni – vere o false; verificabili o falsificabili; necessarie, probabili, improbabili, ecc. – relativamente all’oggetto delle loro indagini.

Può accadere che l’interprete giochi altresì il ruolo di emittente di messaggi con un qualche (presumibile) contenuto informativo. Nel quale caso, il gioco interpretativo è parte di un più ampio gioco comunicativo che, sulla falsariga di

Grice, può denominarsi “gioco conversazionale (con finalità di scambio di informazioni)” o “conversazione in funzione informativa”.

Nei “giochi con finalità pratiche”, invece, l’obiettivo primario degli interpreti consiste nel ricavare, dai discorsi a essi indirizzati o da essi comunque fruibili, il significato, o i significati, che meglio favoriscano certi loro interessi, *diversi* dall’interesse ad acquisire, ed eventualmente a trasmettere, conoscenze: ad esempio, l’interesse a mettere in difficoltà l’interlocutore, a seminare discordia fra consanguinei, a ristabilire la concordia condominiale, a favorire l’avanzamento sociale di un ambizioso conoscente, a trovare un terreno d’accordo con gli avversari politici, a vincere una causa, a offrire tutela a un certo interesse materiale, a privare di tutela un certo interesse materiale, a liberare le bestie feroci dagli zoo comunali, a promuovere la causa dell’Umanità, ecc. ecc.

5.3.1.3. *Giochi a nomopoiesi riservata e giochi a nomopoiesi diffusa*

Nei “giochi a nomopoiesi riservata” la produzione delle regole interpretative (semantiche, sintattiche, e/o metodologiche) di cui gli interpreti possono servirsi è riservata, a seconda dei casi: a individui diversi dagli interpreti-giocatori; a una sottoclasse di interpreti-giocatori (contenente, al limite, un solo individuo).

Nei “giochi a nomopoiesi diffusa”, o “non riservata”, invece, la produzione delle regole interpretative è, in linea di principio, attribuita a qualunque interprete-giocatore.

5.3.1.4. *Giochi a nomopoiesi separata e giochi a nomopoiesi contestuale*

Nei “giochi a nomopoiesi separata” i giocatori-interpreti cui è attribuita la competenza a produrre regole interpretative – a titolo riservato o non riservato – possono produrre regole soltanto quando non interpretano.

Nei “giochi a nomopoiesi contestuale”, invece, i giocatori-interpreti cui è attribuita la capacità di produrre regole interpretative – a titolo riservato o non riservato – possono produrre regole anche contestualmente allo svolgimento di attività interpretative e alla formulazione di discorsi interpretativi.

5.3.1.5. *Giochi senza reinterpretazione e giochi reinterpretativi*

Le attività interpretative dei destinatari e/o dei fruitori di discorsi possono, infine, essere analizzate e tipizzate anche alla luce di un modello di procedimento ermeneutico articolato in due fasi:

una fase di “prima interpretazione”, inclusiva della prima interpretazione attività e del suo risultato;

una fase, a sua volta variamente articolata e complessa, di “reinterpretazione”, inclusiva dell’attività di reinterpretazione e del suo risultato.

Per “attività di prima interpretazione” intenderò l’attività che consiste nell’individuare la struttura enunciativa di un messaggio linguistico e nell’attribuire a esso un primo, più o meno provvisorio, significato – intendendo per “significato” un *quid* e un *quantum* di comunicazione, idealmente scindibile in un frastico e in un neustico, in una parte referenziale e in una parte funzionale o illocutoria. Si tratta, in altre parole, di una prima decodificazione di un messaggio.

Per “prima interpretazione prodotto” intenderò il risultato dell’attività di prima interpretazione, esprimibile se del caso mediante un enunciato del tipo: “A prima vista, ‘E’ significa S”, oppure “A prima vista, ‘E’ potrebbe significare S”, o ancora “L’enunciato ‘E’ significa S”, o infine, ellitticamente, dato ‘E’, “S”.

Per “attività di reinterpretazione” intenderò l’attività che consiste nell’attribuire a un discorso previamente decodificato quel particolare significato, anche diverso dal significato attribuito in sede di prima interpretazione, che costituisce la “reinterpretazione prodotto”: ad esempio, un enunciato interpretativo della forma “A ben vedere, ‘E’ significa Z”, ove Z può anche essere diverso da S.

La reinterpretazione prodotto rappresenta, nei giochi interpretativi bifasici, la reazione interpretativa conclusiva del destinatario e/o fruitore di un discorso in un certo contesto. “Reazione interpretativa conclusiva” in quanto è su di essa che si fondano eventuali reazioni non interpretative dell’interprete, quali, ad esempio: fornire l’informazione o il parere richiesti, eseguire una certa operazione materiale, eseguire una certa operazione intellettuale, replicare alle accuse dell’emittente, negare l’attribuzione di un (mis)fatto, imbarcarsi senza indugio sul primo volo per *** e far perdere le proprie tracce, ecc.

Nella realtà, non tutti i giochi interpretativi presentano una struttura bifasica del tipo appena accennato. È pertanto possibile distinguere, sotto questo profilo, fra non meno di due diversi tipi di giochi: i giochi “senza reinterpretazione” e i giochi “reinterpretativi”.

Nei giochi “senza reinterpretazione” l’attività interpretativa dei destinatari e/o dei fruitori di un discorso consiste unicamente nella fase di prima interpretazione. In questi giochi, il prodotto della prima interpretazione costituisce la reazione interpretativa conclusiva, sulla quale si basano eventuali reazioni non interpretative degli interpreti. Un gioco senza reinterpretazione può essere retto da regole interpretative metodologiche così rigorose, e tal punto interiorizzate dagli interpreti, che l’interpretazione diviene assimilabile a un’attività automatica: a una sorta di riflesso condizionato.

Nei giochi “reinterpretativi” l’attività interpretativa si articola invece nelle due fasi della prima interpretazione e della reinterpretazione, e la reazione interpretativa conclusiva coincide con il risultato della reinterpretazione. In sede di reinterpretazione, in particolare, gli interpreti-giocatori possono confermare, modificare, o mutare del tutto il risultato della prima interpretazione, a seconda degli scopi perseguiti, e nei limiti delle regole dei singoli giochi.

5.3.2. *Due giochi interpretativi*

Alla luce delle delle distinzioni appena tracciate, esaminerò e comparerò brevemente due attività interpretative:

- (1) l'interpretazione (con finalità cognitive) di enunciati proferiti nel corso di una conversazione occasionale a scopo informativo;
- (2) l'interpretazione giudiziale di enunciati legislativi.

5.3.2.1. *Interpretazione di enunciati proferiti nell'ambito di una conversazione occasionale a scopo informativo*

Un passeggero (P1) a un altro passeggero (P2), che ha appena riposto in valigia l'orario dei treni.

P1: "A che ora parte il treno per Batavia?"

P2: "Alle 12.01"

P1: "Da quale binario?"

P2: "Binario 6"

P1: "Vi sono carrozze di terza classe?"

P2: "In coda".

Il dialogo – che esemplifica una qualunque transazione linguistica ordinaria – dà luogo a un gioco interpretativo con le seguenti caratteristiche:

- (a) è un gioco con finalità cognitive;
- (b) è un gioco semplice;
- (c) è un gioco a nomopoiesi separata e probabilmente riservata a non giocatori;
- (d) è un gioco senza reinterpretazione: la reazione interpretativa conclusiva è, apparentemente, il risultato di un processo interpretativo "automatico", assimilabile a un riflesso condizionato.

Accennavo, tuttavia, come l'automatismo dipenda, molto probabilmente, dall'interiorizzazione delle regole metodologiche del gioco (invero, l'uso di un linguaggio non richiede forse, come è stato autorevolmente affermato, la "padronanza di una tecnica"? E una "tecnica" non è, forse, un insieme di regole?). Di che regole si tratta?

Per rispondere, ancorché in modo sommario, a questa domanda può essere utile prendere spunto da un già menzionato saggio di Paul H. Grice (1975).

Nella prospettiva di Grice, una conversazione, come quella appena esemplificata, fra due passeggeri può essere configurata come una "transazione cooperativa" retta dalle seguenti massime (che esporrò in modo estremamente semplificato).

In primo luogo, il "principio di cooperazione", secondo cui il contributo di ciascun partecipante alla conversazione dev'essere conforme a quanto richiesto dallo scopo o dall'orientamento accettato dello scambio linguistico di cui è parte.

In secondo luogo, assumendo che lo scopo sia lo scambio, o la trasmissione unilaterale, di informazioni il più possibile efficiente, ciascun partecipante è altresì soggetto alle seguenti massime specifiche, così formulabili:

(i) Principio di puntualità: “Cerca di fornire tutte le informazioni richieste, e solo le informazioni richieste”;

(ii) Principio di sincerità: “Non dire ciò che credi essere falso, o per cui non hai prove adeguate”;

(iii) Principio di pertinenza (ed economicità): “Non divagare”;

(iv) Principio di chiarezza: “Sii perspicuo”. E in particolare: “Evita le espressioni oscure”; “Evita le espressioni ambigue”; “Sii conciso”; “Sii ordinato nell’esposizione”.

Le massime di Grice, come si sarà notato, sono formulate nella prospettiva del conversatore che, avendo già interpretato un discorso a lui indirizzato, si appresta a rispondere.

Quali massime si può ragionevolmente supporre che regolino, invece, l’interpretazione?

In primo luogo, il principio (interpretativo) di cooperazione, secondo cui ciascun conversatore deve intendere i discorsi degli altri conversatori in modi conformi a quanto richiesto dallo scopo o dall’orientamento accettato dello scambio linguistico di cui è parte.

In secondo luogo, alcune massime specifiche, così formulabili:

(i’) Principio interpretativo di puntualità: “Sii interprete attento” (“Non trascurare nessuna parte dei discorsi che ti sono indirizzati”);

(ii’) Principio di fedeltà: “Sii interprete fedele” (“Non attribuire significati che credi non conformi all’intenzione dell’emittente e allo scopo condiviso e/o accettato della transazione linguistica”);

(iii’) Principio interpretativo di pertinenza: “Sii interprete pertinente” (“Interpreta i discorsi dell’emittente secondo il significato usuale delle parole, salvo che la manifesta intenzione dell’emittente indichi un significato diverso”);

(iv’) Principio interpretativo di chiarezza: “Sii interprete perspicuo” (“Traduci, se necessario, l’altrui discorso in enunciati chiari, univoci, concisi, e ordinati”).

5.3.2.2. *Interpretazione giudiziale di enunciati legislativi*

Nella prospettiva della distinzioni prima tracciate, il gioco “interpretazione giudiziale delle leggi” – ovvero, quel gioco quotidianamente giocato dai giudici ovunque vi siano leggi da applicare, fare osservare, far riformare, far invalidare, eludere, frodare, violare, ecc. – presenta, apparentemente, le seguenti caratteristiche:

(a) è un gioco complesso: gli interpreti possono usare più e diversi insiemi di regole interpretative (legislative, giudiziali, dottrinali; semantiche, sintattiche, metodologiche);

(b) è un gioco tendenzialmente anarchico, nel quale i rapporti gerarchici fra

le diverse regole interpretative metodologiche, anche se provenienti da una stessa fonte, non sono, apparentemente, fissati una volta per tutte;

(c) è un gioco a nomopoiesi tendenzialmente riservata ad alcune classi di giocatori: i giudici, i giuristi, e i legislatori;

(d) è un gioco nel quale la nomopoiesi, da parte dei giudici, è tipicamente contestuale;

(e) è un gioco tipicamente articolato in una fase di prima interpretazione e in una fase di reinterpretazione, nel quale ciascun interprete tende a conservare, modificare, o sostituire del tutto il risultato della fase di prima interpretazione, a seconda del particolare obiettivo di volta in volta perseguito.

Di quale obiettivo si tratta? L'obiettivo ufficiale del gioco sembra essere questo: ricavare dal discorso delle fonti la regola adeguata alla decisione del caso sottoposto alla cognizione giudiziale.

Si tratta di un gioco a scopo informativo oppure di un gioco a scopo pratico?

Nel caso degli avvocati e dei giuristi, quantomeno con riguardo a parti rilevanti dell'attività di questi ultimi, pare difficile negare che il gioco "interpretazione delle leggi" sia un gioco a scopi pratici (fra cui, ovviamente, lo scopo pratico del trionfo della giustizia). Che dire nel caso dei giudici?

Mi limiterò, in proposito, a osservare che, anche ove si trattasse di un gioco a scopi informativi ("scoprire l'interpretazione giusta della rilevante disposizione"), al pari del gioco "conversazione ordinaria" prima esaminato, sarebbe comunque un gioco assai diverso da quest'ultimo: sia sotto i profili appena accennati (complessità, nomopoiesi contestuale, anarchia tendenziale, struttura bifasica); sia come è suggerito dalle sue (presumibili) meta-regole metodologiche. Di che regole si tratta? Vediamone brevemente alcune.

In primo luogo, la regola fondamentale (quantomeno con riguardo al gioco "interpretazione giudiziale delle leggi italiane") è il principio della "prudente libertà dell'interprete", così formulabile:

"La massima libertà interpretativa compatibile con l'esigenza di presentare le decisioni come non arbitrarie, ma dettate, o quantomeno desunte, dalle fonti del diritto positivo, in ossequio al fondamentale precetto *Iudex iudicare debet secundum jus*" (Chiassoni 1999, cap. V).

In secondo luogo, sulla falsariga del modello di Grice, è possibile articolare alcune massime specifiche, del seguente tenore:

(i") Principio interpretativo di puntualità: "Sii interprete attento" ("Non trascurare nessuna parte dei discorsi legislativi, dottrinali, e giudiziali, da cui potresti desumere elementi per l'identificazione dell'interpretazione corretta della pertinente disposizione").

(ii") Principio di fedeltà: "A seconda delle tue preferenze stabili, ovvero delle esigenze argomentative del momento, e/o di una qualche combinazione delle due cose, sii interprete fedele:

alla lettera della legge;

all'intenzione del legislatore storico al momento della promulgazione della

legge da interpretare;

all'intenzione del legislatore storico attualizzata con riferimento al contesto di applicazione della legge da interpretare;

alla volontà oggettiva della legge da interpretare, al momento della sua promulgazione;

alla volontà oggettiva della legge da interpretare, attualizzata con riferimento al contesto di applicazione;

ai supremi valori della costituzione formale;

ai supremi valori della costituzione materiale;

ai supremi precetti desumibili dallo spirito del popolo;

ai dettami della *recta ratio*, sottesa al diritto positivo, ecc., ecc.”.

(iii”) Principio interpretativo di pertinenza: “Sii interprete pertinente” (“Interpreta gli enunciati legislativi secondo i metodi interpretativi che riterrai più corretti e adeguati allo scopo dell’identificazione della soluzione corretta”).

(iv”) Principio interpretativo di chiarezza: “Sii interprete perspicuo” (“Traduci, per quanto possibile, il discorso legislativo in enunciati chiari, univoci, concisi, e ordinati, secondo quanto richiesto dall’esigenza di pervenire a una decisione corretta”).

6. I limiti della Veglia e la vigile insonnia dello scetticismo

È giunto il momento di formulare alcune, sia pure provvisorie, conclusioni, tenendo conto di quanto accennato all’inizio (*retro*, § 1.)

(1) Se per “scetticismo interpretativo”, con riguardo all’interpretazione delle disposizioni, si intende una posizione teorica caratterizzata dalle quattro tesi attribuite alla (presunta) scuola genovese, nei termini prima messi in luce, allora lo scetticismo pare una posizione del tutto ragionevole e, oserei dire, ineluttabile.

(2) La Veglia offre dell’interpretazione giuridica un resoconto semplicistico, al limite della mistificazione: ignora le peculiarità dei giochi interpretativi giuridici, e in particolare, del gioco “interpretazione giudiziale degli enunciati legislativi”, pretendendo di spiegare ogni gioco interpretativo sulla base di un modello (anch’esso, peraltro, ipersemplificato e riduttivo) di “comunicazione ordinaria” o “conversazione ordinaria (a scopi informativi)”.

(3) La Veglia pare inoltre confondere, e sovrapporre, la “creazione” del significato di una disposizione con la “scelta” del significato da attribuire a una disposizione in vista della sua utilizzazione a fini eristici e/o decisori.

Le due operazioni, tuttavia, oltre a essere distinte, non sono nemmeno necessariamente connesse, dimodoché si ha scelta di un significato anche laddove non vi sia stata creazione di quel significato. La Veglia, però, sovrapponendo i due concetti, suggerisce che vi sia scelta soltanto laddove vi è creazione; e che, pertanto, dove non vi sia stata creazione, non vi sia stata neppure scelta.

(4) La Veglia, insomma, può servire ad accreditare dottrine del carattere parzialmente tecnico dell'applicazione giudiziale del diritto, le quali oscurano l'inevitabile compromissione assiologica e metodologica insita nel giudicare. Anche il conformismo interpretativo è, infatti, una scelta.

(5) Lo scetticismo genovese favorisce, invece, un atteggiamento di vigile insonnia. Una prospettiva volta a mettere costantemente in luce le scelte e le responsabilità di ciascuno degli operatori della normazione giuridica (legislatori, giudici, giuristi). E che tali scelte indaga sotto il profilo della loro formazione, dei loro presupposti ideologici, dei loro presupposti fattuali, dei loro limiti, della loro convenienza, della loro argomentazione, della loro formulazione, del loro occultamento, dei loro esiti interni, dei loro esiti esterni, ecc., all'insegna di quella "mentalità moderna" che, per il cospirare di molteplici fattori d'ordine culturale e materiale, stenta tuttora ad affermarsi.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (1990): *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. II, Saggi teorico-giuridici, Milano, Giuffrè.
- Austin, John L. (1962): *How to Do Things with Words*, ed. a cura di J.O. Urmson e M. Sbisà, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Barberis, Mauro (1990): *Il diritto come discorso e come comportamento. Trenta lezioni di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Bessone, Mario (1979): *Sullo stato dell'organizzazione giuridica. Intervista a Giovanni Tarello*, Bologna, Zanichelli.
- Bix, Brian (1993): *Law, Language, and Legal Determinacy*, Oxford, Clarendon Press.
- Bobbio, Norberto (1958): *Teoria della norma giuridica*, Torino, Giappichelli.
- Bulygin, Eugenio (1992): *Sull'interpretazione giuridica*, in P. Comanducci, R. Guastini (eds.), *Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1992, pp.
- Carrió, Genaro R. (1965): *Notas sobre derecho y lenguaje*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, III ed., 1986.
- Castignone Silvana, Guastini Riccardo, Tarello Giovanni (1994): *Introduzione teorica allo studio del diritto. Prime lezioni*, Genova, Ecig, VII ed. riveduta e ampliata.
- Chiassoni, Pierluigi (1990): *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi*, in AA.VV.(1990), pp. 121-161.
- Chiassoni, Pierluigi (1995): *Osservatori positivisticci e quinte colonne*, in P. Comanducci, R. Guastini (eds.), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Torino, Giappichelli, pp. 65-85.
- Chiassoni, Pierluigi (1999): *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Milano, Giuffrè, 1999.
- Comanducci, Paolo (1997): *Principi giuridici e indeterminazione del diritto*, in P.

- Comanducci, R. Guastini (eds.), *Analisi e diritto 1997. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 55-68.
- Comanducci, Paolo (1998): *Assaggi di metaetica due*, Torino, Giappichelli, 1998.
- Grice, Paul H. (1975): *Logic and Conversation*, tr. it. *Logica e conversazione*, in Sbisà, Marina (ed.), *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio*, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 199-219.
- Guastini, Riccardo (1976): *Sulle definizioni legislative*, in “Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova”, pp. 613-619.
- Guastini, Riccardo (1982): *Lezioni di teoria analitica del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Guastini, Riccardo (1985a): *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Torino, Giappichelli.
- Guastini, Riccardo (1985b): *Produzione di norme a mezzo di norme*, in “Informatica e diritto”, 11, pp. 7-31.
- Guastini, Riccardo (1991-1992): *Legal Interpretation*, in “Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova”, 24, pp. 127-143.
- Guastini, Riccardo (1992): *Dalle fonti alle norme*, Torino, Giappichelli, II ed.
- Guastini, Riccardo (1993): *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè.
- Guastini, Riccardo (1994a): *Introduzione all'analisi del linguaggio normativo*, in Castignone, Guastini, Tarello (1994), pp. 31-53.
- Guastini, Riccardo (1994b): *Problemi d'analisi dei discorsi dei giuristi*, in Castignone, Guastini, Tarello (1994), pp. 239-266.
- Guastini, Riccardo (1995): *Interprétation et description de normes*, in P. Amsselek (ed.), *Interprétation et Droit*, Bruxelles, Bruylant, Presses Universitaires D'Aix-Marseille, pp. 89-101.
- Guastini, Riccardo (1996): *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Guastini, Riccardo (1998): *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè.
- Hare, Richard M. (1952): *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon Press.
- Hart, Herbert L.A. (1961): *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Hart, Herbert L.A. (1977): *American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream*, in Id., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1983, pp. 123-144.
- Kelsen, Hans (1933): *La Teoría Pura del Derecho*, Mexico, Colofon, 1990.
- Kelsen, Hans (1945): *General Theory of Law and State*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Kelsen, Hans (1953): *Was ist die reine Rechtslehre?*, tr. cast., *¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?*, Mexico, Fontamara, 1991.
- Kelsen, Hans (1960): *Reine Rechtslehre*, tr. it. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1965.
- Marmor, Andrei (1992): *Interpretation and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press.
- Moreso, José Juan (1997a): *La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Moreso, José Juan (1997b): *Significado, interpretación y proposiciones normativas. Apunte para un debate*, relazione a un seminario di teoria del diritto

- presso il Dipartimento di Cultura Giuridica “Giovanni Tarello” (Genova, 15 dicembre 1997).
- Scarpelli, Uberto (1959): *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, nuova edizione, Milano, Giuffrè, 1985.
- Scarpelli, Uberto (1967): Le «proposizioni giuridiche» come precetti reiterati, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 44, pp. 465-482.
- Searle, John R. (1975a): *A Taxonomy of Illocutionary Acts*, in Searle (1979), pp. 1-29.
- Searle, John R. (1975b): *Indirect Speech Acts*, in Searle (1979), pp. 30-57.
- Searle, John R. (1979): *Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tarello, Giovanni (1967): *Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi*, in Tarello (1974), pp. 367-386.
- Tarello, Giovanni (1968a): *La semantica del neustico. Osservazioni sulla «parte descrittiva» degli enunciati precettivi*, in Tarello (1974), pp. 329-361, anche in *Scritti in memoria di Widar Cesarini Sforza*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 761-795 (con titolo senza sergenti) [il saggio è apparso originariamente nel 1965].
- Tarello, Giovanni (1968b): *Introduzione al linguaggio precettivo*, in Tarello (1974), pp. 133-269.
- Tarello, Giovanni (1974a): *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Tarello, Giovanni (1974b): *La sociologia nella giurisprudenza*, in Tarello (1988), pp. 401-413.
- Tarello, Giovanni (1978): *Il problema delle definizioni legislative*, in “Politica del diritto”, pp. 345-351.
- Tarello, Giovanni (1980): *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè.
- Tarello, Giovanni (1988): *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Wróblewski, Jerzy (1992): *The Judicial Application of Law*, Edited by Z. Bankowski and N. MacCormick, Dordrecht / Boston / London, Kluwer.